

tutti partecipi della loro angoscia e cercavano di sviare le ricerche accreditando la tesi della fuga volontaria dei due ragazzi

Richiamati quindi i criteri legali di valutazione della chiamata in correità ed i principi giurisprudenziali formati in materia, la sentenza procede alla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni dei tre collaboranti nel contesto di tutti gli elementi acquisiti, evidenziando sotto il profilo dell'affidabilità soggettiva e della credibilità intrinseca, la piena ammissione di responsabilità da parte degli stessi in ordine a gravissimi reati nonché lo stretto legame con tutti i protagonisti delle vicende narrate, comprese le vittime.

In particolare per quanto riguarda VOLPE si confutano gli argomenti difensivi volti a screditare le dichiarazioni accusatorie sul rilievo dell'assenza di spontaneità, dell'interesse a condividere con altri le sue responsabilità, dell'incostanza, con riferimento al non breve periodo durante il quale egli aveva resistito alle pressioni dei familiari di dire tutto quanto sapeva, prima di squarciare il velo di omertà che per anni aveva coperto la fine di Fabio, Chiara ed Andrea BONTADE, facendo piena luce sul contesto delittuoso nel quale era maturato l'omicidio di Mariangela PEZZOTTA: egli racconta fatti di inaudita ferocia, attribuendosene la responsabilità, in una fase investigativa in cui a carico suo e dei suoi complici non sussistevano elementi indiziari significativi, ma solo meri sospetti; ha consentito il recupero dei resti di Fabio e Chiara, che senza la sua collaborazione non sarebbero mai stati trovati; ha dato conto dell'esistenza, consistenza, storia, attività di una setta come quella delle cd Bestie di Satana, della quale nessuno aveva mai parlato, rendendo comprensibile quanto accaduto soprattutto con riferimento all'inspiegabile suicidio di Andrea BONTADE; mentre di nessuna rilevanza è la questione che alla scelta collaborativa il VOLPE sia stato indotto dall'interesse a fruire di vantaggi premiali piuttosto che dall'esigenza di liberarsi la coscienza. Si aggiunge il rilievo dell'analiticità, logicità, chiarezza e completezza delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, che spesso anticipando le domande del PM in sede di esame diretto con aggiunta di dettagli ivi non menzionati, dà l'impressione di un racconto liberatorio e credibile.

Sul suo narrato si innestano le dichiarazioni di MACCIONE e GUERRIERI, la cui autonomia ed indipendenza è comprovata dalla loro scansione temporale risultante in atti, nonché dalla considerazione che fra le dichiarazioni del VOLPE e quelle degli altri intercorre il fatto del ritrovamento dei resti di Fabio e Chiara, determinato dalla collaborazione del primo: considerazione che esclude l'ipotizzabilità di un piano concertato dei dichiaranti, nessuno dei quali dall'inizio della propria collaborazione ha potuto comunicare con gli altri, stanti i tempi di esecuzione delle misure cautelari.

Le chiamate riguardanti gli accadimenti precedenti l'omicidio di Mariangela PEZZOTTA, si riscontrano reciprocamente in quanto convergenti sul nucleo centrale dei delitti confessati e sulla ricostruzione dell'iter criminoso, dal progetto all'esecuzione, con concorde individuazione dei soggetti coinvolti nell'ideazione e negli incontri organizzativi, dei ruoli e delle condotte di ciascuno, precedenti, contestuali e successive ai delitti, dei depistaggi concordati ed attuati.

Le versioni sono sovrapponibili quanto alla fase prodromica ed esecutiva del massacro, sul contesto di esaltazione satanica nel quale lo stesso è maturato, sul tentativo di soppressione delle due vittime mediante esplosione dell'auto ove erano state fatte salire, che lo ha preceduto di pochi giorni, sui dettagli raccapriccianti delle condotte di ciascuno, in particolare quella orrendamente oltraggiosa di SAPONE a

mattanza conclusa, con l'indicazione di particolari che solo chi era stato presente poteva conoscere.

Altrettanto convergenti sono le versioni riguardanti la fase successiva dei depistaggi, della consegna di silenzio assoluto, rispettata dal VOLPE per anni sino all'inizio della sua collaborazione, dei progetti di soppressione di coloro che avrebbero potuto rompere il patto di omertà, soprattutto Andrea BONTADE, che con il suo tradimento era divenuto inaffidabile.

Solo apparente è la discrasia sul movente del narrato di MACCIONE, nel senso che le due vittime fossero consapevoli di andare incontro alla morte o si fossero addirittura offerti quali vittime sacrificali nel rituale a Satana – ipotesi in contrasto con gli accertamenti tecnici che per entrambi hanno evidenziato lesioni derivanti da gesti da difesa – non potendosi escludere che dalla posizione di soggezione emergente dai loro scritti gli stessi fossero stati indotti ad aderire alla proposta di una prova di coraggio di livello più elevato rispetto a quella, già affrontata, del tentativo di esplosione dell'auto per salire nella scala gerarchica del gruppo, forse convinti di superare tale prova, senza pensare alle conseguenze estreme del loro omicidio per mano dei loro amici.

9X
Il contrasto sul punto non è comunque riconducibile ad intenzionale falsità dei dichiaranti, in ragione dei dati processualmente acquisiti circa il ruolo subalterno e passivo di Chiara, come pure quello del suo tentativo di staccarsi dalle condizioni di sfruttamento, anche economico, nelle quali l'avevano ridotta i membri maschi della setta; e per Fabio considerato il dato delle sue perplessità sui progetti omicidiari di alcuni membri della setta nonché della sua ironia, già in precedenza sanzionata, sullo spettacolo delle sedute spiritiche; fatti che avevano reso entrambi inaffidabili.

Come per l'omicidio di Golasecca, innumerevoli sono i riscontri esterni che si aggiungono alla convergenza delle tre chiamate in correità per quanto riguarda l'omicidio di Fabio e Chiara:

- i dati di ordine testimoniale, documentale, reale, logico e confessorio relativi alla storia ed alle caratteristiche del gruppo di appartenenza degli imputati e delle vittime;
- gli accertamenti tecnici effettuati sul luogo del delitto, ove vengono rinvenute un contenitore con tracce di ammoniaca ed una bottiglia di acqua, un piccone, un fodero di pugnale; ed in corrispondenza dello scavo 3 guanti di lattice, una lama, i portafogli delle vittime, filtri di sigarette.
- La CT collegiale antropologico-archeologico-genetica sui resti recuperati ha confermato il numero, la natura, la localizzazione delle lesioni riferite dai chiamanti, nonché il tipo di arma con la quale le stesse erano state prodotte, compreso lo sgozzamento finale delle vittime; mentre la distribuzione dei colpi in varie parti del corpo e le lesioni sugli arti superiori escludono che le vittime avessero accettato passivamente la loro uccisione;
- sono stati rinvenuti i luoghi ove si sarebbero tenuti rituali in Vignate ed il magazzino nella disponibilità di SAPONE in Busto Arsizio, ove sarebbero state concordate le modalità di attuazione del duplice omicidio;
- le intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso a LEONI, SAPONE, ZAMPOLLO e MONTEROSSO dimostrano la persistenza di contatti fra i componenti storici del gruppo a distanza di anni, la loro preoccupazione per le indagini in corso soprattutto dopo l'arresto di SAPONE e l'esigenza di sostenere questi economicamente, gli incontri, gli scambi di informazioni, rendendo verosimile l'ipotesi che gli stessi fossero uniti dal segreto inconfessabile dell'eccidio e degli altri fatti criminosi, che per mesi aveva

impedito anche al VOLPE di parlare. Le stesse intercettazioni confermano l'asserto del VOLPE, che l'omicidio di Mariangela avesse costituito l'esecuzione di un mandato ricevuto da SAPONE nell'interesse dell'intera setta; asserto comunque da ritenersi provato in base alla considerazione che il VOLPE non risulta aver avuto alcun motivo per uccidere la PEZZOTTA, con la quale i rapporti, pur diradati, erano rimasti buoni.

Quanto all'istigazione al suicidio di Andrea BONTADE, le chiamate in correità convergenti di VOLPE e GUERRIERI trovano riscontro oltre che in dati di ordine testimoniale (FERRA-LOMAZZI-TASCA-il fratello della vittima) anche di ordine tecnico (CT sulle cause della morte e tossicologica disposte ex 507 cpp) nonché nelle stesse dichiarazioni di SAPONE, ove depurate dagli intenti difensivi

Passando quindi ad esaminare le singole posizioni la sentenza motiva le affermazioni di responsabilità nei termini seguenti:

capo A) e reati connessi sub B) e D):

SAPONE risulta essere stato non solo il mandante, ma anche l'esecutore materiale dell'omicidio, in quanto a fronte dell'incapacità dimostrata dal VOLPE di portare a termine l'esecuzione del mandato provvede lui stesso devastando a colpi di pala il viso e la testa della vittima, con la stessa crudeltà dimostrata in occasione dei precedenti omicidi.

Ricorrono le aggravanti contestate: crudeltà, motivi abietti, premeditazione, ma non quella relativa al numero dei concorrenti, la cui posizione è stata stralciata per la necessità di ulteriori accertamenti, in quanto non risulta allo stato adeguatamente riscontrata la chiamata in correità del VOLPE nei confronti degli altri componenti del gruppo, non essendo emersa processualmente con certezza né la natura del legame persistente fra i membri storici del gruppo né la ragione per la quale la vittima nel 2004 fosse divenuta pericolosa per il gruppo stesso.

Quanto ai reati connessi, risulta che SAPONE, giunto sul luogo del crimine prendeva in mano la situazione dando ordini sul da farsi, sia per l'occultamento del cadavere, lui stesso attivandosi nello scavare la buca e sotterrare sommariamente la vittima, sia per la cancellazione delle tracce di sangue, l'eliminazione dell'auto della vittima e di tutto quanto potesse essere collegato alla sua sparizione.

BALLARIN: risponde di concorso nell'omicidio volontario, escluse le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, essendo provata la sua colpevolezza aldilà di ragionevoli dubbi: nonostante VOLPE abbia negato di averle parlato delle sue intenzioni omicidiarie nei confronti di Mariangela e che lei fosse al corrente dei fatti criminosi del 98, la BALLARIN disponeva di elementi di conoscenza idonei a farle comprendere quanto sarebbe accaduto dopo che il VOLPE le aveva ingiunto di prendere il fucile, a sua volta armandosi di pistola, per ricevere Mariangela, convocata in piena notte nel luogo isolato ove essi si trovavano; era per lei prevedibile che si stesse apprestando un agguato mortale, tenuto conto della dichiarazione di intenti inequivocamente espressa in sua presenza dal VOLPE qualche settimana prima di Capodanno 2004; secondo la testimonianza PAVONCELLI, confermata dalle dichiarazioni del MACCIONE oggetto di intercettazione ambientale" quella sera il VOLPE continuava a ripetere che avrebbe ucciso Mariangela come aveva fatto con Fabio e Chiara".

L'imputata ha quindi aderito al progetto omicidiario del VOLPE, pur non conoscendone la genesi remota, come risulta dal fatto che non abbia mai posto in dubbio che si fosse trattato di sparo accidentale; il suo contributo non si è esaurito nella predisposizione dell'agguato, ma è stato attivo, prestandosi ad aiutare VOLPE

e SAPONE nel trasporto e interrimento di Mariangela, ha ripulito la scena del crimine, ha segnalato i movimenti agonici della vittima scatenando la violenta reazione di SAPONE, così fornendo un apporto determinante nell'esecuzione dell'omicidio e reati connessi, senza segnalare incertezze, tentativi di desistenza, ricerca di aiuto durante il prolungato iter criminis; nessun moto di pietà alla vista della vittima inerme, attirata in trappola, minacciata, raggiunta da uno sparo, abbandonata agonizzante sul pavimento, trascinata nella serra e sommariamente sepolta ancora viva. Nonostante la giovane età di 18 anni, l'alterazione psicofisica indotta dalla droga e dalla protratta veglia, ha dimostrato lucidità e determinazione non comuni, sintomatiche di specifica capacità criminale.

La sua capacità di intendere e di volere non è stata posta seriamente in dubbio neppure dal Consulente Tecnico della Difesa, che ha diagnosticato a suo carico un disturbo della personalità complesso - borderline e dipendente - che ha sicuramente agevolato l'emulazione e la partecipazione ai comportamenti antisociali e criminosi del VOLPE, maggiore di quasi 10 anni e abituato ad esperienze estreme, ma la stessa, come evidenziato dal CT del PM risulta aver conservato significativi spazi di autonomia (la prosecuzione degli studi da privatista, il lavoro in aeroporto) ed ambiti di attività cui non ha permesso al compagno di insinuarsi, mantenendo anche un buon grado di criticità rispetto alle condotte devianti di questi, sebbene in parte condivise.

Le sue facoltà cognitive, intellettive e volitive inoltre sono sempre rimaste integre, non risultando aver mai dato luogo a segni di alterazione della struttura del pensiero o aver manifestato condotte indicative di disturbo psicotico.

La responsabilità viene affermata anche per il porto e detenzione armi e munizioni sub C) e per la rapina sub G), in relazione alla quale la chiamata in correità ha trovato riscontro nella piena confessione della BALLARIN.

Capi I-L

LEONI, ZAMPOLLO e MONTEROSSO sono ritenuti coinvolti a pieno titolo nell'omicidio di Chiara e Fabio, per avere tutti e ciascuno voluto, organizzato, pianificato e attuato tali accadimenti, apportando un contributo apprezzabile e rilevante ex art.110 cp all'evento, anche se non ne furono gli esecutori materiali. Essenziale il ruolo di LEONI nel riagganciare Chiara, da qualche mese allontanata dal gruppo, sfruttando l'ascendente sentimentale su lei esercitato, ma anche il comportamento assunto la sera del delitto quando, inaspettato, si presentò al pub Midnight il padre di Fabio, nascondendo la correlazione fra l'allontanamento dei due ragazzi, da poco avvenuto, e quello coevo di VOLPE, MACCIONE, SAPONE, e così ponendo le basi della falsa pista, poi da tutti sostenuta.

Finge, come gli altri, partecipazione ed interessamento per le ansie dei familiari, rassicurandoli con la falsa ipotesi della fuga sentimentale delle due vittime.

Le testimonianze acquisite hanno evidenziato il suo ruolo carismatico di leader del gruppo, interprete del messaggio di Satana, del quale parla come di suo padre. Si esibisce in ringhi, grugniti ma anche in morsi, graffi, bruciature di sigarette umiliando e sfruttando anche economicamente - con il sostegno materiale e psicologico degli altri, sempre presenti nelle circostanze di tali esibizioni - i più giovani e fragili, che incapaci di reagire e di allontanarsi, subiscono, suggestionati ed intimoriti dai messaggi di violenza e negatività loro inculcati.

ZAMPOLLO: il pomeriggio del delitto passa a prendere Fabio con il comune amico MACCIONE, insistendo per farlo uscire, e successivamente scoraggiandolo dal far rientro a casa; anche lui nasconde al padre di Fabio che questi si era allontanato dal pub poco prima del suo arrivo per riunirsi a MACCIONE, del quale gli viene espressamente chiesto dove fosse, a VOLPE e SAPONE.

MONTEROSSO non ha avuto un ruolo specifico, ma con la sua silente presenza presso il pub per tutta la serata ed il giorno dopo al parco Sempione ha anch'egli offerto un contributo morale nel rafforzare il comune proposito criminoso ed ha partecipato all'attività di depistaggio, iniziata ancor prima del delitto e portata avanti per lungo tempo.

Si è trattato di un duplice omicidio di gruppo e del gruppo che lo ha ideato, progettato ed attuato per mano dei componenti più violenti e sanguinari, il cui coinvolgimento nella filosofia della setta all'epoca era pervasivo e totale. Per l'assurda ed abietta causale ispirata al satanismo e all'occultismo, ne devono rispondere tutti coloro che ne hanno condiviso il progetto, facendo ricorso alle suggestioni negative e truculente offerte da queste correnti di pensiero, quale pretesto per giustificare ed esaltare pratiche collettive di violenza, sempre più estreme sino a teorizzare, organizzare con razionale ripartizione di ruoli, e ad attuare un rituale di omicidio, che forse singolarmente gli stessi non sarebbero stati in grado di portare a termine.

Quanto alla capacità di intendere e volere: per ZAMPOLLO la stessa non è mai stata posta in discussione.

Per MONTEROSSO, ad istruttoria esaurita, non sono emersi elementi nuovi, che impongano un giudizio diverso, rispetto a quello già espresso, avendo anzi l'imputato dimostrato una notevole capacità comunicativa e decisionale nel corso delle comunicazioni telefoniche intercettate nel primo semestre del 2004.

Per LEONI nessun indicatore di patologia mentale potenzialmente incidente sull'imputabilità emerge dalla CT della Difesa: la problematicità del suo vissuto, la tragicità delle sue esperienze familiari, se possono aver inciso sullo sviluppo della sua personalità, non risulta abbiano determinato patologie psichiche penalmente rilevanti.

Ricorrono le contestate aggravanti anche per i concorrenti morali, in quanto il progetto da tutti condiviso prevedeva un agguato mortale teso a due amici, ingannati sul loro destino di morte, che si fanno portare di notte in un luogo inaccessibile ai soccorsi, da coloro che li avrebbero trucidati con le modalità accertate.

La responsabilità viene affermata anche per il fatto di cui al capo L, riquilificato nella più grave ipotesi di soppressione di cadavere prevista dall'art.411 cp, essendosi verificato l'evento della definitiva sottrazione alle ricerche dei corpi delle vittime, recuperati solo a seguito delle indicazioni del VOLPE.

SAPONE: l'inconsistenza della linea difensiva seguita dallo stesso, limitatosi a dire di non ricordare come avesse trascorso quella notte, esonera da ulteriore motivazione, essendo sufficiente il richiamo alle convergenti chiamate in correità, che lo indicano in termini precisi e circostanziati quale partecipe all'esecuzione materiale del duplice omicidio e della successiva soppressione dei cadaveri.

Capo P:

ricorrono tutti gli elementi costitutivi del reato di induzione al suicidio, risultando raggiunta la prova che VOLPE e SAPONE avessero determinato in Andrea BONTADE il proposito suicidiario facendo ricorso ad una protratta, sottile opera di persuasione, accompagnata e potenziata dalla riduzione in stato di alterazione psicofisica, attraverso la somministrazione ripetuta, all'insaputa dello stesso, di sostanze stupefacenti.

Dopo il duplice omicidio, il BONTADE, come da più fonti riferito, fu vittima di sistematiche condotte denigratorie, umiliazioni, derisioni davanti a tutti con il continuo richiamo al tradimento, alla viltà e indegnità da lui dimostrati.

La chiamata in correità di VOLPE ha trovato numerosi riscontri, nelle stesse dichiarazioni del SAPONE: per qualche mese egli d'accordo con gli altri del gruppo, che avevano deciso di eliminarlo sia a scopo punitivo e dimostrativo, sia a scopo precauzionale, in quanto si era dimostrato non in grado di reggere il peso psicologico dell'accaduto, dandosi termine sino al settembre 98; lo aveva tenuto sotto controllo quotidiano, gli drogava le bevande, impedendogli di sottrarsi all'influenza del gruppo. Durante il ritrovo della Festa della Luna nell'agosto 98 lui e SAPONE gli somministrarono potenti allucinogeni allo scopo di "manipolarli la mente", tanto che per 24 ore rimase nella stessa posizione. Lo sfruttavano economicamente, come confermato dal padre e dal fratello nel riferire che dopo la morte di Andrea verificarono l'ammancio di diversi milioni di lire; prima di morire aveva dato a SAPONE, come in altre occasioni, circa un milione di lire, e questi aveva commentato "si sta pagando la sua morte" in quanto tale somma sarebbe stata destinata all'acquisto di Lsd da somministrargli a sua insaputa.

La sera della morte trascorsa con lui e SAPONE al Midnight, quest'ultimo dandogli 10.000 lire per la benzina - circostanze entrambe ammesse al SAPONE - aveva detto ad Andrea BONTADE scendendo dalla sua auto "se non lo fai tu, lo facciamo noi". Subito dopo, come riferito dalla testimone TASCA e confermato dalla CT dinamica, Andrea si lancerà a velocità elevatissima contro una rotonda schiantandosi, contro un muro e morendo all'istante.

I testi hanno riferito che Andrea era un guidatore sin troppo prudente, aveva preso da poco la patente, e le stesse modalità dell'incidente dimostrano l'intento suicida.

La chiamata in correità del VOLPE trova riscontro anche nella circostanza, riferita dal fratello, che Andrea era terrorizzato dalle minacce del gruppo dal quale non era riuscito a staccarsi.

Ricorre l'aggravante del numero delle persone, perché a differenza dell'omicidio sub A, sussistono a carico dei concorrenti la cui posizione è stata stralciata, veri e propri indizi di reità, derivanti dall'accertata colpevolezza degli stessi per il duplice omicidio, costituente la premessa del fatto in esame, in ragione della breve distanza di tempo intercorsa tra i due eventi e dello stretto legame all'epoca esistente tra i soggetti coinvolti nel duplice omicidio, che avevano un interesse attuale alla soppressione del BONTADE, come emerge dalla frase attribuita da VOLPE a ZAMPOLLO "finalmente una cosa fatta bene".

Viene escluso il vincolo della continuazione tra i due episodi omicidiari, in quanto la chiamata in correità del VOLPE nei confronti di soggetti diversi da BALLARIN e SAPONE, con riferimento al mandato da quest'ultimo ricevuto, non è sufficientemente precisa e non trova riscontri individualizzanti, non essendo stata accertata la persistenza della setta all'epoca dell'omicidio PEZZOTTA, con le caratteristiche avute nella fase antecedente.

Quanto alle statuizioni liberatorie:

le contravvenzioni relative alle armi, contestate in continuazione interna al capo I, sono dichiarate estinte per prescrizione.

Per il tentato omicidio mediante overdose di eroina di cui al capo N, la pur dettagliata chiamata in correità di VOLPE non trova riscontri individualizzanti in quelle di GUERRIERI e MACCIONE, dal primo indicati come presenti e partecipanti all'illecita condotta.

Anche per il tentato omicidio sub M mediante incendio od esplosione si ritiene non raggiunta una prova esaustiva: pur convergendo le dichiarazioni dei collaboranti sul

progetto di sopprimere con tali modalità Fabio e Chiara, e pur risultando tale fatto del tutto verosimile in ragione dei tragici venti seguiti a distanza di meno di tre settimane, i dati a disposizione non sono sufficienti a sorreggere l'accusa sotto il profilo dell'idoneità causale della condotta sia perché la tempistica riferita dai collaboranti e dai testi è confusa, sia perché la perizia acquisita col consenso delle parti – essenzialmente compilativa – ha escluso che l'introduzione di petardi accesi nel serbatoio avrebbe potuto determinare una deflagrazione coinvolgente la struttura del veicolo, tenuto conto della normativa di sicurezza per lo stoccaggio di liquidi infiammabili in materia automobilistica; la stesa perizia ha prospettato in termini di mera possibilità l'eventualità della propagazione di un incendio, nelle circostanze difficilmente realizzabile per la situazione meteorologica riferita da un teste, che ha parlato di pioggia scrosciante; un incendio sempre secondo la perizia, avrebbe esposto a rischio di morte per inalazione di prodotti della combustione gli occupanti dell'auto solo qualora gli stessi non fossero stati vigili, condizione anche questa indimostrata nelle circostanze, in quanto il petardo veniva inserito nel serbatoio quando i due ragazzi erano appena entrati in auto.

Infondata in fatto e in diritto viene infine considerata l'imputazione sub O, di associazione per delinquere, sul rilievo che la storia del gruppo di giovani, inizialmente legati da comuni interessi musicali, degenerato in setta satanica, quale processualmente accertata, non consente di individuare un programma criminoso preventivamente concordato, né la predisposizione di mezzi per realizzarlo.

Le impugnazioni

Con il ricorso per cassazione del PM, convertito in appello si censurano per erronea applicazione dell'art.192 co.3 cpp le statuizioni assolutorie relative ai tentati omicidi contestati ai capi M ed N d'imputazione nei confronti di SAPONE, LEONI, ZAMPOLLO, MONTEROSSO, evidenziandosi gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che avrebbero imposto la condanna.

Con il contestuale atto di appello del PM si chiede la riforma della sentenza con l'esclusione delle attenuanti generiche, illegittimamente ed erroneamente concesse a LEONI, ZAMPOLLO e MONTEROSSO, nonché l'aumento della pena agli stessi inflitta in quella dell'ergastolo.

Con l'appello proposto nell'interesse di Elisabetta BALLARIN, si chiede la parziale riapertura dell'istruzione dibattimentale per l'esame dei tre imputati di reato connesso VOLPE, MACCIONE, GUERRIERI, nonché per l'espletamento di perizia psichiatrica volta a verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputata al momento del fatto, contestualmente impugnandosi le ordinanze con le quali le stesse richieste erano state rigettate. Nel merito si chiede la riforma della sentenza con l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, la derubricazione del reato sub A) in quello di omicidio colposo, il riconoscimento della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante residua nonché dell'attenuante speciale ex art.114 cp per il capo G e del vincolo della continuazione tra tutti i reati a lei ascritti, con rideterminazione della pena nei minimi edittali.

Con l'appello proposto nell'interesse di Nicola SAPONE si chiede in via preliminare la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'audizione ex art.210 cpp degli imputati di reato connesso VOLPE, MACCIONE, GUERRIERI, con contestuale impugnazione delle ordinanze con le quali tale richiesta era stata

rigettata. Nel merito si chiede l'assoluzione dai reati addebitati con la formula di giustizia, in subordine l'esclusione dell'aggravante della premeditazione per il capo A), la derubricazione dello stesso reato in quello di favoreggiamento personale, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, con il contenimento della pena nei minimi edittali, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati addebitati.

Con l'atto di appello proposto nell'interesse di Paolo LEONI dall'avv. Ettore TRAINI si chiede in principalit  l'assoluzione dello stesso da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto ed in subordine il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, con riduzione della pena inflitta.

Con altro atto d'appello proposto nell'interesse del LEONI dall'avv. Ugo GIANNANGELI oltre alle gi  citate conclusioni si propone la richiesta di riconoscimento, in via subordinata dell'attenuante del vizio parziale di mente ex art.89 cp e quella di cui all'art.114 cp, contestualmente impugnandosi l'ordinanza 21/6/2005.

Con l'atto d'appello proposto nell'interesse di Eros MONTEROSSO e di Marco ZAMPOLLO si chiede per entrambi in via principale l'assoluzione quantomeno ai sensi dell'art.530 cpp dai reati loro ascritti ai capi I e L per non aver commesso il fatto; in via subordinata per il MONTEROSSO l'assoluzione per incapacit  di intendere e di volere ovvero l'applicazione della diminvente della seminfermit  mentale e delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, con la riduzione della pena inflitta al minimo edittale. Per lo ZAMPOLLO in via subordinata si chiede il riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e la riduzione della pena al minimo edittale.

Con altro atto d'appello nell'interesse di Marco ZAMPOLLO si chiede in via principale l'assoluzione del medesimo quantomeno dal reato sub L ed in via subordinata oltre alla prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, esclusa quella del motivo abietto, la diminuzione della pena nei minimi edittali e l'applicazione della diminvente ex art.438 e segg.cpp, negata con le precedenti ordinanze contestualmente impugnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le questioni di natura processuale.

Preliminarmente, vanno rigettate, in assenza dei presupposti previsti dall'art.603 cpp, le istanze di parziale riapertura dell'istruzione dibattimentale proposte nell'interesse della BALLARIN e del SAPONE, aventi ad oggetto la nomina di un perito al fine di valutare la capacit  d'intendere e di volere della BALLARIN al momento del fatto nonch  la reiterazione dell'esame e del controesame di VOLPE, MACCIONE, GUERRIERI, gi  svolti in sede di incidente probatorio.

Quanto alla prima istanza si richiamano le motivazioni espresse dalla Corte di primo grado con l'ordinanza 15/11/2005, ove si rileva che dall'esame dibattimentale dei CT sia del PM che della Difesa, aldil  di una concorde diagnosi di disturbo della

personalità complesso, che può aver agevolato, unitamente all'alterazione psicofisica indotta dalla droga, la partecipazione della BALLARIN alle condotte criminose a lei contestate, non emerge l'accertamento di patologie mentali, che abbiano eliminato o diminuito grandemente la capacità di intendere e di volere; accertamento non desumibile da altri elementi processualmente acquisiti, non risultando la BALLARIN aver mai dato luogo a segni di alterazione della struttura del pensiero o tenuto comportamenti indicativi di disturbo psicotico.

Quanto alla seconda istanza, trattasi di prove già acquisite al dibattimento di primo grado, per la reiterazione delle quali gli istanti non allegano, né emerge aliunde, l'assoluta necessità ai fini della decisione ai sensi dell'art.603 cpp, tenuto conto del rilievo contenuto nell'ordinanza 21/6/2005 nel senso che "a fronte di esaustivo esame e controesame in sede di incidente probatorio, i difensori non hanno indicato ulteriori temi di prova, nuovi od incompleti, tali da giustificare la reiterazione del mezzo istruttorio già assunto".

Né l'istanza può trovare fondamento nell'assunto della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da VOLPE, MACCIONE e GUERRIERI in sede di incidente probatorio, inutilizzabilità già eccepita in primo grado sotto il profilo della violazione da parte del PM del divieto di rivolgere all'esaminato domande suggestive o di suggerire la risposta ex art.499 cpp ed eccepita qui per la prima volta sotto il profilo della violazione dell'obbligo di deposito da parte del PM, unitamente alla richiesta di incidente probatorio, delle dichiarazioni dell'esaminando, contenute nelle intercettazioni telefoniche o ambientali, come imposto dall'art.398 cpp.

La prima eccezione di inutilizzabilità, riproposta in questa sede anche da uno dei Difensori di LEONI, è già stata disattesa come infondata ed intempestivamente dedotta dalla Corte di primo grado con esaustiva e condivisibile motivazione, alla quale ci si può riportare – anche solo nei termini sintetizzati in premessa espositiva – considerato che gli atti di appello non contengono argomenti diversi, rispetto a quelli adeguatamente già confutati; vi è solo da aggiungere che la dedotta inosservanza delle regole di assunzione dell'esame di cui all'art.499 cpp ai fini della legittima acquisizione della prova non è di per sé sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, in quanto il disposto dell'art.191 cpp, che ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale applicabile alle prove acquisite in violazione di "divieti probatori" – quindi prove in sé e per sé illegittime - non riguarda l'assunzione di prove, previste dalla legge, senza il rispetto delle regole formali dettate per le modalità della loro acquisizione, trattandosi di violazione passibile eventualmente della sanzione della nullità, che nella specie, per non essere stata tempestivamente eccepita, ai sensi dell'art.182 co.2 cpp durante l'assunzione del mezzo probatorio, deve ritenersi sanata.

Sotto il secondo profilo è sufficiente osservare che la tesi propugnata dalla Difesa LEONI, nel senso che l'obbligo di deposito previsto dall'art.398 c.3 cpp ricomprenderebbe le comunicazioni intercettate provenienti dall'esaminando, non solo non è stata fatta oggetto di eccezione di inammissibilità della richiesta del PM entro il termine previsto dall'art.396 cpp, ma contrasta con l'interpretazione letterale, logica e sistematica della norma – ove il termine "dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare" deve ritenersi riferito, come in altre disposizioni (es. artt.62-63-500 cpp), esclusivamente a quelle rese a soggetti istituzionalmente preposti a raccogliere in forma tipica e con le garanzie di legge le dichiarazioni degli indagati; anche perché, in caso contrario, l'incidente probatorio disposto per l'acquisizione dell'esame di soggetti indicati dall'art.210 cpp verrebbe arbitrariamente esteso all'acquisizione del diverso mezzo probatorio, avente ad oggetto "l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni", regolato dagli artt.266 e segg. cpp.

Va peraltro considerato che la sentenza impugnata si propone espressamente di non utilizzare alcuna delle risposte date a domande effettivamente suggestive e che nessuno degli appellanti ha in questa sede lamentato, con specifica indicazione, il mancato rispetto di tale proposito.

Né infine integra il presupposto per procedere a nuovo esame di VOLPE, MACCIONE, GUERRIERI sulle circostanze già oggetto delle dichiarazioni dagli stessi rese in sede di incidente probatorio, nel contraddittorio delle parti, l'argomento - sul quale ha insistito nella discussione finale il Difensore di SAPONE e BALLARIN - della necessità della percezione visiva da parte del Collegio giudicante della persona fisica dei dichiaranti nell'atto di reiterare le loro gravissime accuse in presenza dei destinatari delle stesse, considerata la natura eccezionale dello strumento previsto dall'art.603 cpp rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado.

La rinnovazione dell'esame non può neppure trovare titolo nell'argomento più tecnico, ma non meno infondato, svolto dalla Difesa LEONI - che peraltro non ha proposto istanza in tal senso, limitandosi a censurare il modus procedendi della Corte di primo grado, asseritamente incorsa nella violazione dell'art.190 bis cpp nel disconoscere il diritto della Difesa, di esaminare in dibattimento i soggetti indicati dall'art.210 cpp, che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ove non ricorrano le eccezioni ivi previste.

Anche su tale eccezione si è già espressa la Corte di primo grado con congrua motivazione, da ritenersi qui richiamata, dovendosi osservare, a fronte delle articolate censure dell'appellante Difesa, che il diritto riconosciuto alle parti del processo di chiedere, ma non di ottenere, la reiterazione nel giudizio ordinario dall'art.190 bis dell'esame dei soggetti indicati dall'art.210 cpp, che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio, non pregiudica il potere di ammissione delle prove attribuito in via generale al Giudice dall'art.190 cpp; potere che nella specie risulta correttamente esercitato, in osservanza dei criteri enunciati da tale norma, sia con riferimento all'esclusione delle prove ritenute manifestamente superflue, sia con riferimento alla preclusione, desumibile dal combinato disposto degli artt.495 co.4 - 523 co.6 cpp, per la proposizione delle eccezioni delle parti in ordine all'ammissibilità delle prove, che deve intervenire "nel corso dell'istruzione dibattimentale", in quanto "la discussione non può essere interrotta se non in caso di assoluta necessità" con provvedimento a norma dell'art.507 cpp.

Premessa espositiva

Nel merito, in punto responsabilità, le acquisite risultanze processuali impongono, ad avviso di questa Corte, la conferma di tutte le statuizioni di condanna, con la riforma della sentenza appellata limitatamente alle statuizioni assolutorie per le imputazioni sub M ed N nei confronti di SAPONE, LEONI, MONTEROSSO e ZAMPOLLO, in accoglimento dei motivi del ricorso per Cassazione, convertito in appello, proposto dal PM.

Le censure in fatto ed in diritto mosse dalle Difese appellanti alla sentenza di primo grado, anche se richiedono alcune puntualizzazioni ed integrazioni motivazionali, sono invero inidonee ad inficiare sotto il profilo logico e probatorio, l'iter argomentativo attraverso il quale si perviene alla ricostruzione storica delle vicende in contestazione ed all'accertamento delle singole responsabilità, in base alla

valutazione positiva dell'attendibilità intrinseca ed esterna del racconto auto ed eteroaccusatorio del VOLPE, nonché di MACCIONE e GUERRIERI; valutazione che risulta operata con corretta applicazione dei principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza formatasi in materia di chiamata in correità e con incontrovertibile rispondenza alle acquisite risultanze processuali.

Mentre l'accoglimento dei rilievi del PM ricorrente, concernenti l'erronea applicazione dell'art.192 co.3 cpp, nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alle statuizioni liberatorie per le imputazioni sub M-N, non smentisce, ma anzi avvalorava l'impianto accusatorio posto a base della decisione impugnata, consentendo anche il superamento di talune incongruità motivazionali rilevate dalle Difese appellanti.

Le precedenti considerazioni esimono dal ripercorrere in questa sede tutti i passaggi dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, del quale si è dato ampio conto in premessa e che deve ritenersi qui integralmente richiamato per quanto riguarda le statuizioni di condanna, secondo il principio per il quale le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, in ipotesi di conferma, si integrano a vicenda, fondendosi e confluendo in un risultato organico ed inscindibile.

Ci si limiterà quindi a verificare la correttezza della decisione impugnata limitatamente alle questioni devolute con i motivi di impugnazione, soffermandosi sulle stesse solo in quanto attengano ad elementi od argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati e disattesi.

L'operazione di verifica della correttezza della decisione impugnata, verrà qui condotta riesaminando criticamente, alla stregua delle censure degli appellanti e nel contesto complessivo delle acquisite le risultanze processuali, i dati di valutazione, utilizzati dalla Corte di primo grado per qualificare come attendibili soggettivamente ed oggettivamente nonché riscontrate ab externo le dichiarazioni del VOLPE, sulla base delle quali sono state formulate tutte le ipotesi accusatorie in contestazione, al fine di stabilire se ed in quale misura le plurime chiamate in correità del VOLPE siano da ritenersi dotate dei requisiti previsti dall'art.192 co.3 cpp e possano quindi assumere valenza di piena prova della responsabilità degli accusati, posto che la prova disciplinata da tale norma, ove conseguita con il rigore metodologico ivi imposto, costituisce strumento non meno qualificato della prova diretta o storica.

Tale operazione, richiedendo l'applicazione di precise regole codificate e dei criteri logico-giuridici fissati da costante giurisprudenza, consente una trattazione, per quanto possibile, lineare ed esente dai lamentati condizionamenti mass-mediatici ovvero da lettura pregiudizialmente colpevoliste, delle molteplici questioni proposte dagli appellanti con riferimento ad una decisione, come quella in esame, connotata da estrema complessità, per il numero, gravità e consistenza delle imputazioni, oltre che per la rilevante entità del materiale probatorio acquisito; ed avente ad oggetto vicende inusuali nella casistica giudiziaria sia per il contesto "satanico" nel quale esse, secondo la recepita ipotesi accusatoria, si sono verificate, sia per le connotazioni dei protagonisti delle stesse - tutti giovani, alcuni minorenni, incensurati, legati dalla comune passione per la musica heavy-metal, con una vita di relazione e di lavoro, condotta per anni in modo apparentemente normale nonostante gli sconvolgenti gravissimi fatti verificatisi all'interno del gruppo di appartenenza, sino alle rivelazioni provenienti da uno di loro durante la sua detenzione cautelare per altro efferato omicidio.

Si affronteranno anzitutto le questioni, comuni a più appellanti e nei termini dagli stessi proposte, concernenti l'idoneità della chiamata in correità del VOLPE ad essere valutata, in ragione della sua attendibilità soggettiva ed intrinseca, ai sensi e

per gli effetti dell'art.192 co.3 cpp, nonché l'idoneità delle ulteriori chiamate in correità e delle acquisite testimonianze a riscontrare, nel contesto degli altri elementi, i passaggi del racconto accusatorio del VOLPE relativi alla sussistenza dei fatti in contestazione ed al loro movente nonché all'esistenza, consistenza, regole e ruoli del gruppo di comune appartenenza; si passerà quindi all'analisi delle singole posizioni ed al riesame critico devoluto con gli atti di appello, degli elementi di riscontro individualizzanti che consentano di far assumere, a carico di ciascuno degli imputati, la valenza di piena prova della loro responsabilità per le imputazioni ad essi contestate agli asserti accusatori, dal VOLPE mossi nei loro confronti., con riferimento agli elementi di contrasto, agli alibi o alle ipotesi alternative prospettate; infine verranno trattate le ulteriori questioni devolute in tema di trattamento sanzionatorio ovvero di capacità di intendere e di volere.

L'attendibilità intrinseca e l'autonomia delle chiamate in correità

Circa l'affidabilità intrinseca delle chiamate in correità, il Difensore di ZAMPOLLO e MONTEROSSO - unico tra gli appellanti a svolgere sul tema un'organica disamina critica - contesta la valutazione positiva operata in sentenza con articolati argomenti, sostenendo che le stesse non possono considerarsi realmente frutto della decisione di dire la verità su quanto accaduto, dopo oltre sei anni dal massacro di Fabio e Chiara, in ragione della loro strumentalità, tutte essendo ispirate al fine di "limitare il più possibile i danni": intento reso esplicito dalla frase del VOLPE, oggetto di intercettazione ambientale, di voler tirare dentro una sacco di gente, inventandosi "nomi a palla"; intento desumibile per il GUERRIERI dal tenore delle sue dichiarazioni con le quali egli si propone sistematicamente con un ruolo di vittima del clima intimidatorio asseritamente esistente nel gruppo - richiamando il codice d'onore secondo il quale l'entrata nel gruppo avrebbe comportato l'inevitabilità dell'adesione alle malefatte commesse nel suo ambito e l'impossibilità di uscita o di tradimento pena la morte; intento dimostrato per il MACCIONE dalla sua assurda prospettiva del massacro di Fabio e Chiara in termini di omicidio del consenziente, scaricando sulle vittime le sue responsabilità.

La tesi della riconducibilità dei delitti alla concertazione dell'intero gruppo di giovani, aggregatosi per una comune passione musicale e degenerato nella setta nominata "bestie di Satana", alle cui determinazioni non ci si sarebbe potuti sottrarre una volta entrati a farne parte, sarebbe stata utilizzata dai tre collaboranti, nel momento in cui vedevano la loro posizione irrimediabilmente compromessa, sia per ridimensionare la loro responsabilità per i gravissimi fatti da essi confessati, collocandola in un più ampio ambito di responsabilità collettiva indotta da violenza ambientale, sia per ottenere benefici premiali, con il coinvolgimento di quante più persone possibile.

In particolare, strumentale sarebbe stata la scelta del VOLPE, consapevole della necessità di acquistare credibilità agli occhi degli inquirenti nel proporre una tale tesi - inverosimile, indimostrata, contraddetta da numerosi elementi - e nel contempo interessato ad assicurarsi un trattamento sanzionatorio per quanto possibile più indulgente per i tre omicidi confessati, quale collaboratore, di rivelare il luogo di sepoltura di Fabio e Chiara, "giocando d'anticipo", quando si rendeva conto che le indagini sull'omicidio della PEZZOTTA avrebbero portato a scovare nel retroterra dei suoi rapporti personali con la vittima, alla ricerca delle ragioni del suo gesto, la scoperta della sua appartenenza a quel gruppo di amici di cui, oltre alla vittima, facevano parte gli scomparsi Fabio e Chiara.

GUERRIERI e MACCIONE a loro volta, messi, con il progredire delle indagini, di fronte all'evidenza del loro coinvolgimento nell'omicidio di Fabio e Chiara, avrebbero confessato in termini riduttivi solo quanto a loro carico non potevano negare, senza rivelare nulla che gli inquirenti non sapessero già, chiamando in causa altri con dichiarazioni inventate ma il più possibile conformi all'indirizzo assunto dalle indagini, ed allineando la propria versione su quanto venivano via via a conoscere delle dichiarazioni rese dai coindagati, per assecondare le esigenze degli stessi inquirenti.

Con l'adesione di tutte le Difese appellanti si sostiene, inoltre, che la valenza eteroaccusatoria del narrato dei tre collaboranti sarebbe compromessa irrimediabilmente dalle discrasie, illogicità, confusioni, imprecisioni, assenza di riscontri esterni, connotanti le dichiarazioni degli stessi, relative alla fase progettuale ed organizzativa dei delitti, con particolare riferimento al movente nonché all'esistenza e consistenza di una setta satanica, nell'ambito della quale i singoli rimanevano privi di una propria libertà decisionale; mentre solo le dichiarazioni concernenti la fase esecutiva delle gravissime condotte confessate, sarebbero dotate dei requisiti di precisione, concordanza e convalida proveniente da incontrovertibili elementi esterni di riscontro, ad iniziare dal rinvenimento dei cadaveri di Fabio e Chiara, e costituirebbero, come tali, piena prova esclusivamente a carico degli autori delle confessioni, dimostrando nella loro rispondenza alla realtà e nella loro convergenza individualizzante la diretta partecipazione degli stessi ai fatti in contestazione.

Gli efferati delitti confessati sarebbero quindi solo frutto della follia omicida dei tre chiamanti in correità, da anni assuntori di droghe e allucinogeni, mentre nessuna prova, al di là delle inattendibili dichiarazioni di costoro, emergerebbe dalle risultanze processuali a carico degli imputati che rispondono di solo concorso morale od hanno comunque negato ogni loro coinvolgimento in tali delitti. E la prestuosità del riferimento a moventi riconducibili a finalità rituali o spiritualità demoniache, imposte in un clima di omertà e di oppressione psicologica dall'adesione al programma di una setta satanica, emergerebbe non solo dall'ignoranza e dalla superficiale conoscenza di tematiche elementari del satanismo, manifestate dai chiamanti in correità, ma anche dall'insussistenza di un'associazione criminosa ai sensi dell'art.416 cp, sancita in questo processo, come nel giudizio abbreviato ed in quello minorile, con la motivazione del mancato accertamento di un pactum sceleris.

Ad avviso di questa Corte, nessuno dei suddetti argomenti consente di discostarsi dalla valutazione positiva, operata in sentenza in ordine alla credibilità soggettiva e all'attendibilità intrinseca delle chiamate in correità.

Occorre anzitutto ricordare che, per costante giurisprudenza, l'indagine sulla genesi della scelta collaborativa deve prescindere sia dalla considerazione delle qualità morali del collaborante sia dall'accertamento di un sincero pentimento – categorie di natura etica estranee all'istituto processuale regolato dall'art.192 co.3 cpp - assumendo rilevanza solo le ragioni idonee ad escludere intenti calunniatori nei confronti degli accusati o di copertura di parenti ed amici, ovvero condizionamenti esterni o la volontà di compiacere gli inquirenti; mentre l'interesse utilitaristico – più o meno dichiarato - di ottenere benefici premiali non solo non è ostativo a tale valutazione in termini positivi, ma costituisce di per sé garanzia di affidabilità del collaborante, in quanto l'accertamento di eventuali falsità nelle sue dichiarazioni determinerebbe l'impossibilità di ottenere il risultato dallo stesso perseguito.

Nella specie, al di là di generiche allegazioni circa l'allineamento dei collaboranti all'indirizzo alle indagini impresso dagli inquirenti, per assecondarne le esigenze

investigative, anche attraverso non meglio indicate domande suggestive agli stessi rivolte dal PM in sede di incidente probatorio, o circa non meglio indicati intenti ritorsivi del VOLPE nei confronti di BALLARIN, ZAMPOLLO e SAPONE, ovvero di MACCIONE nei confronti di ZAMPOLLO, ed aldilà dei sospetti di non meglio precisati concerti calunniosi espressi da uno dei difensori di LEONI, non emergono motivazioni per le tre chiamate in correità, diverse dall'intento di far conoscere la verità in ordine ai fatti riferiti a carico degli appellanti. //

Mentre il dato, evidenziato da tutte le Difese appellanti, relativo alla dichiarazione di intenti, espressa dal VOLPE durante uno dei colloqui con i genitori in carcere, oggetto di intercettazione ambientale, non assume alcun rilievo in quanto precedente l'inizio del protratto e travagliato percorso, che lo avrebbe portato alla scelta collaborativa; anzi, la considerazione che tale frase fosse stata pronunciata in risposta alle esortazioni dei familiari, che dalle stesse intercettazioni ambientali risultano al corrente del coinvolgimento del SAPONE nell'omicidio PEZZOTTA, di raccontare tutta la verità senza coprire responsabilità di altri che potevano non avere nei suoi confronti gli stessi riguardi, sembra confermare il fatto che sino a quel momento il VOLPE aveva inteso rispettare il vincolo di assoluta omertà impostogli dall'appartenenza al gruppo, e che l'acquisita lucidità dopo i primi difficili mesi di detenzione, durante i quali si era disintossicato dall'eroina, unitamente alle pressioni dei familiari ed alla progressione delle indagini lo avevano indotto a riflettere finalmente sul suo passato ed a rendersi conto di cosa gli poteva riservare il suo futuro.

Quanto alla spontaneità della chiamata in correità del VOLPE, va rilevato che la stessa interviene in una fase investigativa in cui a carico suo e dei suoi complici non vi erano elementi indiziari significativi per l'omicidio di Fabio e Chiara, ma solo meri sospetti e neppure questi per l'induzione al suicidio di Andrea BONTADE, le cui tragiche vicende, risalenti a circa sei anni prima, e la relativa assurda causale, riconducibile all'adesione di tutti i protagonisti ad una sino a quel momento sconosciuta setta satanica, sarebbero rimaste ignote in forza di un patto di omertà infranto solo con l'inizio della collaborazione del suddetto VOLPE.

Tale collaborazione innescava le altrettanto spontanee chiamate in correità di MACCIONE e GUERRIERI i quali, ciascuno attraverso un autonomo percorso di riflessione, ammettevano le rispettive responsabilità, chiamando in causa i concorrenti morali e materiali nel duplice omicidio di Fabio e Chiara nonché nel tentato omicidio degli stessi presso il parco dell'Aquatica, in termini sostanzialmente corrispondenti alle dichiarazioni del VOLPE, pur non avendo con questi, detenuto già da molti mesi, alcun modo di comunicare.

Privo di consistenza è anche il rilievo che scopo delle chiamate in correità sarebbe stato quello di scaricare su altri le proprie responsabilità o di dividerle nell'ambito di un gruppo, in quanto i tre i collaboranti si dichiarano autori materiali di fatti di estrema gravità, che in assenza della loro collaborazione non sarebbero mai stati conosciuti e che hanno sicuramente aggravato la loro posizione, senza nascondere i particolari di inaudita ferocia e perversione da essi confessati, particolari tutti sistematicamente riscontrati in base alle loro stesse indicazioni: così per il VOLPE, la sua incondizionata adesione ai progetti di violenza e di morte conosciuti al momento della sua introduzione nel gruppo ad opera di SAPONE, la preparazione della siringa con una dose letale di eroina per simulare la morte per overdose di Chiara, le coltellate inferte con furia selvaggia a Fabio, la partecipazione al tentativo di bruciare vivi i due ragazzi, il successivo proditorio tranello nel quale i due ragazzi venivano attirati, l'occultamento dei loro cadaveri oltraggiati nella fossa da essi stessi scavata a tal fine, la cancellazione delle tracce del delitto, l'annientamento fisico e

psicologico del BONTADE per indurlo al suicidio, l'agguato teso a Mariangela, il mancato soccorso alla stessa dopo il colpo non mortale di pistola alla gola, con il trascinarsi del suo corpo ancora vivo sino alla buca scavata nella serra, il tentativo di simulare il suicidio della stessa affondando la sua auto con i documenti ed oggetti personali nel canale.

Anche MACCIONE non ha nascosto nulla della sua adesione ai progetti criminosi della setta, a partire dall'episodio dell'Aquatica, raccontando della sua spontanea disponibilità a scavare la fossa destinata ad occultare i corpi dei due ragazzi e soprattutto della ferocia con la quale ha colpito a martellate Fabio, da lui definito come il suo migliore amico, dopo essere passato a prenderlo a casa per uscire, come ogni sabato, averlo intrattenuto fino a sera perché non tornasse a casa ed averlo accompagnato sul luogo del massacro.

A sua volta GUERRIERI ha incondizionatamente ammesso di aver partecipato a discorsi di "fare del male", dapprima a Chiara poi anche a Fabio nel contesto di esaltazione satanica del gruppo, di aver scavato la fossa destinata alla soppressione dei cadaveri dei due ragazzi e di aver messo a disposizione la sua auto per farli bruciare vivi, nel tentativo che di pochi giorni ha preceduto il loro massacro, provvedendo lui stesso all'acquisto dei petardi ed alla collocazione di questi all'interno dell'abitacolo e, previa accensione, nel serbatoio dell'auto.

Le precedenti considerazioni consentono di superare anche il rilievo che tutti i chiamanti in correità tenderebbero a ridimensionare la portata della propria adesione - peraltro non fattuale ma solo morale e psicologica - ai delitti, proponendo versioni asseritamente inverosimili e tra loro contrastanti: come VOLPE, che attribuisce i suoi delitti ad ordini impartiti, sempre tramite SAPONE, per motivi "satanici", da soggetti terzi in contatto con quest'ultimo, quale prova di essere degni di appartenere alla setta quanto all'omicidio di Fabio e Chiara, ovvero per punire il tradimento di BONTADE, defilatosi la sera di detto omicidio, o per assicurare il vincolo di omertà messo in pericolo dall'allontanamento dal gruppo della PEZZOTTA, che era al corrente dei precedenti misfatti; come GUERRIERI, che si sarebbe costantemente rappresentato quale vittima delle prepotenze e delle strumentalizzazioni dei membri più forti del gruppo, attribuendo l'omicidio di Fabio e Chiara a un ordine proveniente dal demone evocato dal MACCIONE durante una delle sue sedute spiritiche; come MACCIONE che parla dell'eccidio di Fabio e Chiara attribuendolo ad un rito sacrificale dagli stessi accettato quale prova più impegnativa, rispetto a quella già positivamente superata la notte di capodanno.

Le rilevate divergenze sul movente dei delitti, peraltro, sono inidonee ad inficiare l'attendibilità delle chiamate in quanto non possono ritenersi significative di volontario mendacio, del quale non si vede né dalle appellanti difese viene indicata la ragione, e sono solo apparentemente incolmabili, trattandosi del risultato di differenti percezioni e ricordi della stessa realtà vissuta da parte di giovani - MACCIONE era all'epoca minorenni - con differenti soggettività ed in diversa misura coinvolti nelle tematiche esoteriche della "setta", tematiche alle quali comunque sono tutte riconducibili le motivazioni dei delitti prospettate dai collaboranti.

Va poi considerato che le discordanti indicazioni di VOLPE e GUERRIERI sulla provenienza di ordini da soggetti esterni in carne ed ossa ovvero da entità metafisiche per l'omicidio di Fabio e Chiara sono entrambe oggetto di dichiarazioni de relato, da verificarsi nella loro veridicità in relazione alla fonte di riferimento: veridicità che non trova smentita in atti, considerato che SAPONE non ha mai negato l'esistenza di contatti con soggetti appartenenti ad altre sette, mentre MACCIONE ha più volte parlato del demone evocato con richiesta di eliminare entità positive durante le sedute spiritiche da lui condotte, e non ha neppure escluso che i due

ragazzi si fossero resi disponibili per un rituale più impegnativo ma non per la loro soppressione.

Va inoltre considerato che lo stesso VOLPE asserisce, come gli altri due collaboranti, che si è trattato di un omicidio rituale, per il compimento del quale gli adepti non incaricati della materiale esecuzione avrebbero dovuto celebrare dei riti propiziatori di partecipazione; e che gli inquietanti scritti "satanici" lasciati dalle vittime, ove si presagiva anche la loro morte come punizione (Chiara) o come prova da affrontare (Fabio) non escludono che essi stessi possano essersi prestati volontariamente, nel clima di esaltazione e di emulazione esistente all'interno del gruppo nonché dalla loro posizione di soggezione rispetto ai membri carismatici del gruppo, a rituali di punizione, iniziazione o di coraggio sempre più estremi, che li avrebbe fatti progredire nel livello gerarchico; senza probabilmente pensare seriamente ad un rituale che si sarebbe concluso con il loro omicidio per mano dei loro stessi amici, come dimostrano le tracce dei gesti di difesa rilevati sui loro resti.

In ogni caso le divergenti, ma non incompatibili, indicazioni sul movente - trattandosi comunque di un movente riconducibile alle finalità del gruppo - non intaccano il nucleo essenziale dei racconti accusatori, avvalorandone anzi la genuinità ed autonomia, in quanto escludono le prospettate ipotesi di concertazioni calunniose o i dedotti supini allineamenti reciproci.

Quanto ai rilievi volti a screditare l'attendibilità intrinseca delle chiamate in correità, inidonei ad inficiarne la consistenza accusatoria risultano gli argomenti delle appellanti Difese concernenti la genericità, l'illogicità, l'incostanza e la contraddittorietà delle indicazioni dei collaboranti circa la genesi, le modalità e le circostanze concernenti la fase ideativa ed organizzativa del duplice omicidio, nonché le molteplici asserite causali dello stesso.

Invero, sia la chiamata del VOLPE, sia quelle utilizzate a riscontro di MACCIONE e GUERRIERI, risultano al riguardo sufficientemente dettagliate, logiche, coerenti e convergenti, anche se non esattamente sovrapponibili, in ogni loro asserto essenziale per delineare il concorso morale e materiale degli appellanti per ciascuna delle imputazioni; ed il dato che più di ogni altro ne qualifica l'attendibilità è la natura diretta delle dichiarazioni accusatorie, aventi ad oggetto fatti e misfatti conosciuti dai collaboranti per averli vissuti in prima persona e dei quali si sono confessati protagonisti, assumendosi ogni relativa responsabilità e fornendo gli elementi essenziali per ricostruire storicamente le vicende narrate.

Il racconto del VOLPE, fonte probatoria principale, è chiaro, preciso, esaustivo, consequenziale sotto il profilo logico e cronologico, quasi distaccato nel ripercorrere le sciagurate vicende da lui vissute dal momento in cui entrava a far parte del gruppo - ben sapendo, per esserne stato messo al corrente dal SAPONE, che trattavasi di una setta satanica con rigide ed inderogabili regole di appartenenza, secondo le quali, una volta entrati si poteva uscirne solo da morti e la morte era anche la sanzione del tradimento - sino all'omicidio di Mariangela.

Limitando qui l'esame del racconto di VOLPE agli asserti più significativi, concernenti la genesi dei delitti ed i fatti, per i quali la sentenza impugnata ha ritenuto il coinvolgimento degli appellanti nel duplice omicidio, va ricordato che egli descrive gli ideali perseguiti e la composizione del gruppo, nel quale era entrato, facendo i nomi dei fondatori LEONI, SAPONE, MACCIONE, ZAMPOLLO, MONTEROSSO e tra questi indicando i primi due quali personaggi più importanti, che si vantavano di sottomettere e sfruttare i più deboli, tra i quali Fabio, Chiara, BONTADE, GUERRIERI e LATTANZIO - quest'ultimo poco dopo allontanatosi dal gruppo - come lui stesso tenuti all'esterno o all'interno del pentacolo durante i rituali praticati per fare del male.

Ha ammesso di avere senza esitazioni aderito al progetto, del quale già si parlava, di uccidere Chiara, perché allontanatasi dal gruppo, progetto comunicatogli al Midnight, in presenza di tutti i membri e di aver attivamente partecipato alla programmazione e all'attuazione di tale progetto, dapprima con il tentativo non riuscito di soppressione della stessa con una dose mortale di eroina da iniettarle dopo averle somministrato del Valium, poi facendola esplodere, unitamente a Fabio, divenuto anch'egli pericoloso per le perplessità manifestate in occasione del precedente tentativo, nell'auto del GUERRIERI; ha inoltre riferito delle riunioni tenutesi alla presenza di tutti i membri e all'insaputa delle vittime predestinate, per organizzare la soppressione dei due ragazzi con un delitto perfetto, facendoli sparire in una buca ove non sarebbero mai stati trovati, indicando il luogo ove "si è pianificato tutto" in un magazzino nella disponibilità di SAPONE a Busto Arsizio, ove vennero concordati i ruoli ed i comportamenti da tenere, le frasi da dire in caso di interrogatorio. In esecuzione del piano programmato, lui e BONTADE, incaricati dell'individuazione del luogo di sepoltura, segnalano la zona poco frequentata in un bosco vicino a casa loro, con l'approvazione del SAPONE; con costoro e GUERRIERI, si provvede a scavare la fossa in orario notturno nei due venerdì precedenti il massacro; terminata tale operazione, nello stesso pomeriggio egli accompagna SAPONE e GUERRIERI alla fiera di Senigallia ove viene comunicato agli altri, tutti presenti, compreso LEONI, "a catena" che la fossa è pronta e si può procedere. Sempre secondo il piano concordato egli con SAPONE e MACCIONI porta Fabio e Chiara a mangiare una pizza, per evitare che gli stessi rientrassero a casa, poi la sera si incontrano tutti nuovamente, al Midnight "come se niente fosse, solo un gioco di sguardi"; SAPONE accompagna Fabio a telefonare al padre, suggerendogli le parole, controllandolo e quindi scortandolo sino al Midnight, ove, entrando, fa segno agli altri che è il momento di andare. Lui dà le chiavi della sua auto a SAPONE, che si allontana con MACCIONE; per non destare sospetti dopo qualche momento si allontanano Fabio e Chiara, i quali, evidentemente seguendo le istruzioni loro impartite, anche al loro arrivo al Midnight erano giunti separati dagli altri, per poi riunirsi tutti e dirigersi verso il luogo ove ai due ragazzi era stato detto che sarebbe stato "celebrato un rituale in un posto nuovo".

Le dichiarazioni del VOLPE tutt'altro che imprecise con riferimento alla genesi, nonché alla fase prodromica, ideativa ed organizzativa del duplice omicidio, sinteticamente soprariportate per dar conto dell'infondatezza dei rilievi difensivi, trovano piena rispondenza nei passaggi essenziali del racconto accusatorio del MACCIONE e del GUERRIERI: entrambi riconducono il duplice omicidio alle finalità ed ai membri della setta autodenominatasi delle "bestie di Satana", fanno i nomi di costoro e ne ricordano i soprannomi in termini sostanzialmente corrispondenti al narrato del VOLPE, riferiscono del progetto di fare del male ovvero di uccidere, dapprima solo a Chiara, poi anche a Fabio; progetto concordato in varie riunioni preparatorie tenutesi a partire dall'estate 1997, presenti sempre gli appellanti SAPONE, LEONI, ZAMPOLLO, MONTEROSSO, dopo l'entrata nel gruppo di VOLPE; entrambi riferiscono l'episodio dell'Aquatica, la presenza in luogo di tutti i membri, anche se alcuni erano ubriachi, e le modalità con le quali si voleva far bruciare vivi i due ragazzi nell'auto del GUERRIERI, utilizzando il materiale esplodente acquistato con i soldi di tutti.

Il racconto di MACCIONE e GUERRIERI corrisponde a quello del VOLPE anche per quanto riguarda la concordata ripartizione dei ruoli tra chi avrebbe dovuto scavare la buca nel luogo individuato da VOLPE con l'approvazione di SAPONE e materialmente uccidere, con LEONI, MONTEROSSO e ZAMPOLLO che si defilano da tali compiti attribuendosi il ruolo di copertura dei complici.

LEONI, ZAMPOLLO e MONTEROSSO vengono concordemente indicati, unitamente al SAPONE, presenti alla riunione del pomeriggio alla fiera di Senigallia, quando viene loro comunicato che la buca è pronta, ed alla sera presso il Midnight, ove dopo aver fatto telefonare a Fabio a casa per avvisare del suo mancato rientro, si procede all'attuazione del piano, facendo allontanare le due vittime separatamente dai loro carnefici per non destare sospetti e diffondendo la voce che questi ultimi si sarebbero recati a ballare al Nautilus, mentre i due ragazzi si sarebbero appartati in cerca d'intimità.

Le dichiarazioni convergono anche sulle condotte tenute dai membri del gruppo il giorno successivo, quando MACCIONE e SAPONE comunicarono agli altri, nuovamente tutti presenti, salvo il VOLPE incaricato di tenere sotto controllo il "traditore" BONTADE - come lui abitante in Somma Lombardo - l'attuazione del progetto omicidiario, venne impartita la consegna del silenzio assoluto e si concordarono le versioni da fornire per sviare le indagini sull'allontanamento intenzionale dei due ragazzi uccisi e sulla causa della ferita alla mano riportata dal MACCIONE..

Le dichiarazioni del VOLPE trovano rispondenza anche relativamente all'attività di depistaggio posta in essere dal gruppo nei confronti dei genitori delle vittime nonché all'atteggiamento persecutorio adottato nei confronti del "traditore" BONTADE, in un crescendo di odio, nel quale ebbe a maturare l'iniziativa di VOLPE e SAPONE di eliminarlo fisicamente, somministrandogli a sua insaputa sostanze allucinogene miscelate con bevande alcoliche per farlo stare male .

A fronte di tali risultanze inidonei a screditare l'attendibilità delle chiamate in correità risultano gli argomenti difensivi, in particolare quelli svolti nell'interesse di LEONI, MONTEROSSO e ZAMPOLLO, nel senso che nei confronti di costoro, chiamati a rispondere del duplice delitto solo a titolo di concorso morale, sarebbe stato necessario che tali chiamate fornissero una precisa individuazione del movente, delle condotte e dell'apporto contributivo del singolo concorrente, con l'indicazione delle frasi da ciascuno pronunciate nel corso delle presunte riunioni deliberative; aggiungendosi, che le statuizioni assolutorie riguardanti sia i due tentati omicidi sub M ed N, sia il reato associativo sub O avrebbero demolito il teorema accusatorio, secondo il quale i concorrenti morali non potevano non sapere quanto si apprestavano a fare ed avrebbero fatto i tre collaboranti, in preda alla loro follia omicida la notte del massacro, poichè l'accertamento dell'insussistenza del contestato pactum sceleris e degli ipotizzati delitti prodromici non solo screditerebbe totalmente la fonte probatoria primaria, rappresentata dal VOLPE, ma farebbe venir meno ogni rilevanza accusatoria alla mera presenza silente dei suddetti appellanti alle presunte riunioni organizzative ovvero ai presunti depistaggi nei confronti dei genitori dei due ragazzi durante le loro disperate ricerche.

Tali argomenti peraltro muovono dall'assunto indimostrato e contraddetto dalle acquisite testimonianze - circa la struttura rigidamente gerarchica e le dinamiche interne del gruppo, connotate da inflessibili regole di appartenenza e dalla presenza di un leader, LEONI, "che può fare quello che vuole, gli basta uno sguardo per ottenere ubbidienza" (SAGGIORO) e che "nessuno si permetteva di contraddire" (DEL FIOLE) - che fossero previste procedure particolari per l'assunzione di decisioni comuni, con proposte, maggioranze ed espressioni motivate di voto; mentre l'estrema gravità del progetto omicidiario deliberato esclude che il solo fatto del silenzio di qualcuno dei presenti sia sufficiente a qualificare la condotta in termini di mera passiva connivenza non punibile, piuttosto che di concorso morale, in assenza di qualunque cenno di dissenso o dissociazione.

Inconsistente risulta poi il riferimento alla statuizione assolutoria per il reato associativo, in quanto il coinvolgimento dei concorrenti morali nel duplice omicidio è fondato sia nelle dichiarazioni dei chiamanti in correità sia nella sentenza impugnata su ulteriori e diversi elementi, rispetto al fatto dell'adesione ad un programma criminoso di ispirazione satanica, che peraltro, pur essendo stato ritenuto inidoneo a configurare gli estremi del pactum sceleris sanzionato dall'art.416 cp, ha rappresentato il contesto, nel quale detti delitti sono stati consumati; come inconsistente è il riferimento al fatto che nel presente giudizio i concorrenti morali non siano chiamati a rispondere per l'induzione al suicidio di BONTADE e l'omicidio di GOLASECCA, essendo tale fatto riconducibile non ad intervenute statuizioni liberatorie ma alla scelta processuale del PM di stralciare le posizioni dei suddetti limitatamente a tali delitti.

Va infine disatteso l'argomento, secondo il quale l'incongruità delle dichiarazioni del VOLPE deriverebbe dalla sua approssimativa conoscenza delle tematiche e delle ritualità sataniste, avendo dimostrato di non conoscere esattamente le fasi lunari, il significato della luna nera o del pentacolo: trattasi di rilievo inidoneo ad invalidare l'attendibilità soggettiva od intrinseca delle dichiarazioni, in quanto lo stesso VOLPE ha riconosciuto che la sua cultura in materia si è formata in base a quanto da lui appreso, quale neofita, all'interno della setta alla quale aveva aderito, attratto dai discorsi di violenza e perversione che ivi si facevano, ed in base ad informazioni cercate su Internet.

E per escludere che il suo racconto sull'esistenza, consistenza, attività della setta sia frutto di pura invenzione, è sufficiente rilevare che il VOLPE è stato in grado di riferire, negli stessi termini di GUERRIERI e MACCIONE, i nomi dei demoni evocati da quest'ultimo, di indicare i luoghi, i protagonisti e le modalità dei rituali praticati, di precisare la denominazione attribuitasi dalla setta ed i soprannomi di battaglia assunti dagli adepti, di riportare le inderogabili regole di appartenenza, confermate anche da numerosi testi.

Si omette di motivare circa i rilievi difensivi concernenti l'incostanza delle chiamate in correità, in quanto facenti tutti riferimento a dichiarazioni intervenute durante il travagliato percorso che avrebbe portato i collaboranti ad infrangere il vincolo di omertà per anni rispettato, ed a riconoscere incondizionatamente le proprie responsabilità, ovvero a comunicazioni intercettate, che nulla hanno a che vedere con la coerenza e la lealtà della collaborazione.

L'attendibilità esterna della chiamata in correità di VOLPE, con riferimento al contesto ed al movente dei delitti in contestazione.

Nel procedere all'analisi dei motivi di appello concernenti l'operazione logica conclusiva, che consenta alle chiamate in correità, già positivamente valutate nella loro attendibilità intrinseca, soggettiva ed oggettiva, di acquisire ai sensi dell'art.192 co.3 cpp il valore di prova diretta idonea ad essere posta a fondamento di una sentenza di condanna, occorre anzitutto rilevare che nessuno degli atti di impugnazione, proposti dalle Difese, contiene un'organica disamina critica della complessiva valutazione operata dalla sentenza nel pervenire alle statuizioni di condanna impuginate.

I difensori, infatti, si limitano a generiche censure di preconetti colpevolisti, che, ponendosi quale chiave di lettura di ogni singola prova, anche per il clamore mass-mediatico creatosi sul caso, avrebbe condotto all'affermazione di una responsabilità concorsuale indimostrata in accoglimento di un teorema accusatorio,

fondato sull' esistenza di una setta satanica raccontata in termini contraddittori e farneticanti da soggetti ignoranti in materia, autori materiali di omicidi, senza altro movente che non fosse la loro violenta follia di tossicodipendenti, e smentito dalla stessa sentenza nell'escludere la configurabilità del contestato reato associativo; ma omettono di riportare ogni singolo passaggio del racconto del VOLPE, avente specifica rilevanza accusatoria, ai dati di ordine logico-probatorio valutati dalla sentenza impugnata come riscontro diretto od indiretto, provenienti da altre fonti acquisite, quali le ulteriori chiamate in correità, le deposizioni testimoniali, le intercettazioni telefoniche ed ambientali, la documentazione prodotta, gli oggetti sequestrati, gli accertamenti tecnici e le stesse dichiarazioni rese dagli appellanti.

In particolare sul tema della convergenza delle chiamate in correità i rilievi degli appellanti consistono nella prospettazione puntigliosa di numerosissime asserite incongruità logiche e contraddizioni fattuali, operata enucleando le stesse, totalmente o parzialmente secondo la convenienza, dal contesto delle altre risultanze processuali, la cui complessiva considerazione, ad avviso di questa Corte, consente non solo di confutare la fondatezza dei rilievi, nonché di superare alcune, apparenti, contraddizioni motivazionali e di soddisfare la pretesa della Difesa LEONI di ottenere risposta a quesiti asseritamente rimasti insoluti, ma anche di pervenire all'accertamento dell'efficacia pienamente probante delle dichiarazioni del VOLPE con riferimento a tutte le imputazioni devolute al presente giudizio, ivi compresi gli episodi di tentato omicidio sub M ed N, in accoglimento delle impugnazioni proposte dal PM.

Non si prenderà qui in esame ciascuna delle dedotte incongruità per dimostrarne l'infondatezza, in applicazione del principio giurisprudenziale consolidato, secondo il quale la conferma dell'attendibilità della chiamata in correità proveniente dagli "altri elementi di prova" deve "riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante" (Cass. Sez.1 sent.25/2/1997 n.1801); trattasi infatti di incongruità inidonee ad incidere su dati essenziali del racconto accusatorio e non riconducibili ad intenti inquinanti, che devono essere valutate tenendo conto del principio giurisprudenziale altrettanto consolidato in tema di valutazione di dichiarazioni accusatorie "incrociate" o "plurime" nel senso che "l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e completa sovrapposibilità (la quale anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire talvolta motivo di sospetto) dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema decidendum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quantomeno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza" (Cass. Sez.1 sent.31/5/1995 n.2328).

Così non si vede quale significativa incidenza sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca della narrazione del VOLPE possano avere le solo apparenti discrasie desumibili dalle dichiarazioni degli altri due collaboranti, di seguito indicate, trattandosi di discrasie, che per la loro rilevanza marginale escludono interessi inquinanti ed appaiono essere il risultato di diverse percezioni soggettive della realtà o di diversi ricordi a distanza di oltre 6 anni, spiegabili in molti casi con la natura "de relato" del particolare riferito, la cui veridicità va verificata in relazione non tanto al contenuto della notizia appresa da altri ma al fatto di aver appreso la notizia riferita: privo di concludenza è anzitutto il rilievo che le chiamate riferiscano variamente, peraltro in termini non molto diversi, di rituali satanici, sedute spiritiche, di ipnotismo

o di orientamento di pentacoli, perché non si tratta qui di verificare l'ortodossia del satanismo praticato dal gruppo, ma di valutare la compatibilità del contesto descritto dai chiamanti, rispetto ai crimini oggetto delle loro dichiarazioni accusatorie; quanto al rilievo che solo GUERRIERI abbia parlato di imitazione delle cadute in trance di MACCIONE da parte di Fabio, quale ragione del suo omicidio a titolo punitivo, o ancora dell'ordine impartito da un demone, va tenuto conto del fatto che il GUERRIERI - il membro più suggestionabile del gruppo, che se ne allontana non reggendo all'orrore della crudele soppressione di Fabio e Chiara, e, temendo per propria incolumità, impaurito per la capacità criminale della setta, è costretto a ricorrere a cure psichiatriche - parla non per scienza propria ma per aver appreso da altri all'interno della setta; irrilevante il fatto che del magazzino del SAPONE, ove sarebbe stato pianificato il duplice omicidio non parlino MACCIONE e GUERRIERI, che peraltro riferiscono anch'essi di diverse riunioni preparatorie tenutesi alla presenza di tutti i membri della setta, per sopprimere dapprima solo Chiara, poi anche Fabio; quanto al fatto che MACCIONE attribuisca all'entrata del VOLPE la degenerazione violenta della setta, mentre questi ha affermato che dell'omicidio di Chiara già si parlava quando lui è entrato, va ricordato che il MACCIONE ha anche detto che in precedenza il sacrificio umano "era solo teorizzato", confermando quindi che già se ne parlava prima di divenire "concreto progetto sanguinario" con l'arrivo del VOLPE; il fatto che GUERRIERI abbia accennato, come il VOLPE, ad un collegamento del gruppo con una "setta X di Torino" per il tramite di alcuni congiunti di MACCIONE, trattasi pur sempre di dichiarazione de relato, da quest'ultimo smentita contraddicendosi e con scarsa convinzione; quanto ai riti di concentrazione, che i membri non incaricati dell'esecuzione del duplice omicidio avrebbero dovuto fare per propiziare il buon esito, e quanto all'inserimento in un computer da parte del LEONI degli scritti satanici compromettenti preventivamente ritirati e distrutti, di cui parla contrariamente all'assunto delle Difese non solo il VOLPE ma anche il MACCIONE, trattasi ancora di notizie riportate de relato, peraltro non smentite, come sostengono le Difese dalle generiche negatorie della SAGGIORO, all'epoca già uscita dalla setta, o del GUERRIERI nel senso di non aver visto computer in casa di LEONI, al quale un computer è stato peraltro sequestrato nel corso delle indagini; anzi la circostanza dell'esistenza di scritti satanici, tra cui un codice cifrato, trova oggettiva conferma nel rinvenimento presso le vittime di tracce di tali scritti, uno dei quali redatto con l'alfabeto "satanico" che a dire del MACCIONE gli sarebbe stato "dettato" durante una seduta spiritica; nessun rilievo per screditare le chiamate in correità assume infine l'assunto delle Difese che la notte del massacro MAGNI e LEONI a casa di quest'ultimo invece di celebrare i riti propiziatori preannunciati al MACCIONE e al VOLPE, avessero giocato alla play station ovvero che ZAMPOLLO e MONTEROSSO avessero dormito ciascuno a casa propria, tale assunto potendo tutt'al più dimostrare l'inganno con il quale i concorrenti morali avevano giustificato il fatto di essersi chiamati fuori dal peso e dai rischi dell'esecuzione materiale del massacro, nel contempo rafforzando la determinazione di coloro sui quali tale incombenza era stata scaricata.

Privo di consistenza è anche il rilievo che la convergenza delle chiamate sarebbe il risultato di un allineamento, volto ad assecondare le aspettative degli inquirenti ed agevolato dal contenuto delle ordinanze di custodia cautelare notificate a GUERRIERI e MACCIONE, ove erano riportati ampi stralci delle dichiarazioni del VOLPE, considerata l'indipendenza e l'autonomia delle stesse non solo temporale, ma anche sotto il profilo della genesi e del contenuto: i suddetti pervenivano alla determinazione collaborativa attraverso tre diversi e travagliati percorsi di ripensamento del loro vissuto, il VOLPE durante la detenzione per l'omicidio di Mariangela, pressato dai genitori e dall'andamento delle indagini, avendo

riacquistato progressivamente lucidità nel corso del contestuale non facile processo di disintossicazione dalla droga; l'inizio del percorso del GUERRIERI risale a quando, cinque anni prima, sconvolto dall'orrore del massacro dei giovani amici, dal rimorso di averne scavato la tomba senza pensare a quanto sarebbe poi successo, dall'incapacità di sostenere ulteriormente il silenzio imposto dalla setta, era riuscito ad allontanarsene divenendo anche lui vittima delle attenzioni minacciose dei suoi membri, tra i quali egli indica LEONI, SAPONE, ZAMPOLLO, MONTEROSSO, ed in preda a delirio di persecuzione aveva deciso di curarsi; MACCIONE, come da lui dichiarato nel giudizio minorile, dopo il duplice omicidio trascorreva "6 anni disperati senza riuscire a combinare niente", travolto dal senso di colpa e dall'uso sostante di sostanze stupefacenti, cercando di prendere le distanze dal gruppo ed a sua volta entrando nel mirino dei capi storici, come confiderà al compagno di cella.

Quanto al contenuto, è sufficiente, per escludere intese calunniatorie fraudolente o interessati allineamenti, far riferimento alle numerose pur se insignificanti discrasie rilevate dalle stesse Difese, ed alla considerazione che, per quanto già si è detto, il tenore delle ordinanze cautelari non è sufficiente a dar conto della corrispondenza e complementarietà di tutti i passaggi essenziali del racconto dei collaboranti; ma soprattutto al fatto che nessuno degli accusati ha proposto plausibili ricostruzioni alternative o ha spiegato le ragioni delle pesanti accuse loro rivolte dai chiamanti in correità, essendosi tutti limitati ad una generica protesta di estraneità ai fatti e di non appartenenza a sette, negando la loro partecipazione a rituali e proponendosi come frequentatori degli stessi ambienti per il comune interesse per il genere musicale metal.

Alle conclusioni cui si perviene all'esito della verifica della convergenza delle tre chiamate in correità e pertanto della loro valenza probatoria con portata individualizzante a carico di ciascuno degli appellanti per tutte le imputazioni loro contestate, non può ritenersi ostativo neppure l'ulteriore argomento di censura, riferito ai dati di riscontro della chiamata in correità del VOLPE, provenienti da fonti diverse dalle altre chiamate; argomento di censura che muove dall'assunto - indimostrato nonchè smentito dall'esautiva e congrua valutazione probatoria delle testimonianze, delle intercettazioni ambientali/telefoniche, delle acquisizioni documentali e reali utilizzate, contenuta nella sentenza impugnata - che la verifica estrinseca dell'attendibilità delle chiamate in correità sarebbe stata effettuata dalla Corte di primo grado in un'ottica interpretativa distorta, più su congetture che dati certi, enfatizzando in malam partem solo gli elementi a carico ed omettendo la considerazione di quelli a discarico, soprattutto con riferimento all'esistenza di una setta satanica in grado di imporre in un clima di intimidazione e di omertà ai suoi adepti comportamenti anomali, ispirati alla religione del male e connotati dalla violenta sopraffazione mentale e fisica dei più deboli ad opera dei più forti, sino al compimento del sacrificio umano, quale strumento di esaltazione della potenza della setta e di rafforzamento della sua compattezza interna.

Quanto al rilievo che nella valutazione delle deposizioni testimoniali concernenti la setta e i suoi adepti in termini satanici, non si sarebbe tenuto conto che alcune di queste sarebbero frutto di rielaborazioni di fatti precedentemente vissuti, condizionate dalle tragiche vicende emerse a seguito delle confessioni dei tre collaboranti e dal clamore massmediatico, ovvero che altre deposizioni sarebbero non disinteressate, inquinate da sentimenti di rivalità o di rancore per vicende personali, la parzialità del richiamo, contenuto soprattutto nei due atti di appello nell'interesse del LEONI, ad alcune frasi, estrapolate dalla deposizione complessiva dei testi ed in sè non significative del clima di intimidazione esistente nella setta o dei comportamenti di violenta sopraffazione fisica e psicologica tenuti da LEONI o del

suo ruolo di leader carismatico, consente un rinvio al contenuto della sentenza, ove si motiva ampiamente in ordine all'attendibilità ed alla concludenza delle dichiarazioni di coloro che ebbero a venire a contatto con il gruppo senza mai entrarvi o che vi entrarono uscendone prima della degenerazione del gruppo nella setta, oggetto di accertamento.

Il richiamo ad alcune indicazioni, significativamente collimanti, fornite da soggetti che all'epoca ebbero a frequentare il gruppo è sufficiente a confutare la censura di travisamento di testimonianze, che avrebbero evidenziato solo un campionario di luoghi comuni, di mero folclore, tutt'al più di comportamenti poco commendevoli di normale disagio giovanile, inidonei a consentire una lettura in chiave criminal-satanista di delitti provocati dall'uso pluriennale di droga, ovvero l'assunto che solo la morbosa attenzione mediatica avrebbe fatto apparire come setta satanica un fenomeno di aggregazione giovanile connotato da un modo di esprimersi anticonformista nell'abbigliamento, nel linguaggio e nel comportamento, all'interno della quale ciascun aderente presentava confuse adesioni a diversi stili religiosi o filosofici con lo sfondo della musica heavy metal, come l'occultismo, un satanismo di facciata o l'animismo,

Non si vede infatti come possa essere rapportate a semplici intemperanze giovanili il crudele trattamento subito a titolo dimostrativo e punitivo, in silenzio e senza reagire, da Fabio e dal teste BERNUZZI, morsi a sangue in pubblico, dal LEONI al cospetto degli altri adepti, raccolti in cerchio – tra i quali gli odierni appellanti SAPONE, ZAMPOLLO, MONTEROSSO – che a loro volta spegnevano sui malcapitati le loro sigarette, trattamento accompagnato dalla frase ricorrente "chi sbaglia paga chi tradisce muore"; o la marchiatura a fuoco di una croce rovesciata, subita dal teste STRANIERI ad opera del LEONI, mentre gli altri lo tenevano immobilizzato, dopo essersi allontanato dal gruppo; o l'aggressione subita dalla SAGGIORO, scaraventata a terra e colpita ad unghiate da un LEONI ringhiante e sbavante.

Dai racconti dei testi emerge anche, a riscontro delle chiamate in correità, lo stato di soggezione psicologica di alcuni membri del gruppo e la figura di leader carismatico del LEONI, rappresentato come "strana persona" che si dichiarava satanista, guida degli adepti, figlio di Satana ed interprete della filosofia di Satana, che incuteva soggezione e timore con atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, esibendosi in estemporanee ed immotivate aggressioni fisiche accompagnate da ringhi e grugniti per dimostrare la sua disapprovazione o per minacciare, che prendeva le decisioni per il gruppo "nessuno si permetteva di contraddirlo", circondato da aloni di "immenso rispetto"; il teste BELLI riferisce anche le subdole manovre ed il sottile terrorismo psicologico, con il quale il LEONI aveva tentato di irretire lui ed il BERNUZZI, con l'invito ad entrare con la loro band metal nel suo gruppo sostenendo che la loro musica si adattava ad un discorso satanico e, dopo qualche mese di frequentazione, quasi costringendoli ad accettare di far parte del giro, nel considerarli come tali, aveva cercato con violenza di impedire loro di allontanarsi e preteso che essi soggiacessero alla sua autorità; lo stesso teste ha riferito di come egli rimase impressionato dall'entusiasmo e dall'assenza di preoccupazione manifestati dai membri per la svolta violenta assunta dalla loro aggregazione per opera del LEONI.

La riduttiva prospettazione della Difesa è pertanto smentita dalle acquisite risultanze testimoniali, dalle quali emerge una rappresentazione convergente, precisa ed univoca delle dinamiche aberranti nei rapporti personali, pienamente compatibile con gli accadimenti riferiti dai chiamanti in correità: la strutturazione del gruppo in senso gerarchico, la fissazione di regole inderogabili funzionali all'instaurazione di un clima intimidatorio ed omertoso, la riduzione dei più giovani e deboli di carattere a

ubbidienti comprimari da sfruttare con aberranti prove di umiliazione, di fedeltà, di coraggio, di punizione, il ricorso alla violenza fisica e psicologica gratuita, il tutto all'insegna di una ideologia satanica ispirata al nichilismo, all'indifferenza emotiva, all'obiettivo di fare il male quale strumento di affermazione, nonché capace di generare fantasie di violenza e onnipotenza in soggetti giovani e con personalità problematiche, facendo loro perdere progressivamente il contatto con la realtà; ideologia che, unitamente alla pratica dello spiritismo e dell'ipnotismo, nonché all'abuso di sostanze stupefacenti ed alle suggestioni della musica metal, connotata da accordi ossessionanti, percussioni esplosive, suoni e voci alterate, volumi esasperati, oltre che da testi sanguinari e blasfemi, ove si parla di morte violenta, sgozzamenti, cannibalismo, ferocia, perversioni maniacali, odio, hanno sicuramente creato un contesto adeguato per azioni criminali di gruppo come quelle raccontate, in qualità di diretti protagonisti, dai chiamanti in correità.

Le vicende oggetto del presente giudizio dimostrano infatti che anche un superficiale approccio al satanismo, quale moda dell'ambiente metallaro che si esprime con atteggiamenti, abbigliamento, acconciature anticonformisti e con il linguaggio blasfemo e truculento della musica death-metal, senza una vera adesione al satanismo quale filosofia di vita, può portare ad una concorde determinazione delittuosa, reiterata nel tempo, come quella accertata; ed il fatto che il gruppo delle "bestie di Satana" non presenti i requisiti che secondo gli studi più accreditati in materia connotano il vero fenomeno del satanismo non esclude né l'esistenza all'interno dello stesso del clima e delle dinamiche di intimidazione, di omertà, di sopraffazione dei soggetti più deboli e fragili, creati dalla strumentalizzazione da parte di alcuni delle suggestioni, simbologie, rituali satanici, perversioni, patti di sangue, discorsi truculenti della musica, come riferiti da testi e collaboranti, né che in tale contesto possano essere maturati i delitti contestati.

Inconferente ed indimostrata è anche la censura che alle intercettazioni ambientali e telefoniche, ai documenti acquisiti, ed agli oggetti sequestrati sarebbe stato attribuito costantemente ed ingiustificatamente un significato accusatorio; irrilevante in particolare è la considerazione che nessuna delle telefonate intercettate intercorse tra ZAMPOLLO, SAPONE, LEONI, MACCIONE e MONTEROSSO dopo l'arresto di VOLPE e SAPONE contenga ammissioni di responsabilità, riferimenti a circostanze interessanti la sparizione di Fabio e Chiara, timori per il pericolo di un rinnovato interesse giudiziario o mass-mediatico su tale sparizione, in quanto la persistenza di contatti telefonici a distanza di anni tra i membri storici della setta, il riferimento alle indagini in corso, dell'evoluzione delle quali il MONTEROSSO sembra particolarmente informato, l'organizzazione di incontri per parlarne, la concordata solidarietà economica a favore del SAPONE, l'ora notturna ed il linguaggio criptico, sono tutti dati utilizzati in sentenza quali elementi di riscontro diretto ed indiretto, idonei a convalidare dall'esterno la chiamata in correità del VOLPE; dati che non è necessario rivestano il valore di prova autonoma autosufficiente e che, valutati nel contesto delle altre risultanze, non consentono la prospettazione riduttiva delle Difese, nel senso che si tratterebbe di semplici conversazioni tra conoscenti, non compromettenti, fatte in ora tarda come si usa tra giovani nel week-end, che manifestano solo solidarietà nei confronti di un comune amico.

Le stesse considerazioni valgono per il rilievo che nulla di inquietante risulterebbe dimostrato dagli sms o dalle telefonate intercorse tra ZAMPOLLO ed il cellulare di VOLPE o BALLARIN ovvero dalla singolare oggettistica rinvenuta nelle due abitazioni del LEONI.

La ricostruzione storica dei fatti in contestazione e la loro qualificazione giuridica

Disattesi i rilievi difensivi in tema di valutazione probatoria, la ricostruzione storica delle vicende e del contesto nel quale le stesse si sono verificate, può essere legittimamente effettuata nei termini indicati dal racconto auto ed eteroaccusatorio del VOLPE, in quanto risultato soggettivamente ed intrinsecamente affidabile, nonché riscontrato in ciascuno dei suoi asserti di rilevanza penale, da molteplici ed eterogenee fonti probatorie, di ordine testimoniale, documentale, tecnico, logico, oltre che da ulteriori attendibili chiamate in correità, che nella loro convergenza individualizzante concorrono alla configurabilità dei requisiti costitutivi della prova regolata dall'art.192 co.3 cpp a carico di tutti gli imputati.

Capo N

In particolare, in accoglimento dell'impugnazione del PM, la chiamata in correità del VOLPE deve ritenersi riscontrata anche per quanto riguarda il primo tentato omicidio nei confronti della sola Chiara – motivato dal suo allontanamento dalla setta ed attuato secondo il collaborante, dopo che la stessa era stata riagganciata da OZZY un sabato sera dell'autunno 1997, con la somministrazione a sua insaputa di acqua miscelata a barbiturici per precluderle ogni reazione alla successiva iniezione di una dose mortale di eroina - dovendosi dissentire dalla riduttiva motivazione delle statuizione liberatoria adottata dalla Corte di primo grado, limitatasi a rilevare che tale episodio non trova conferma nelle dichiarazioni degli altri due collaboranti di cui ai capi M-N, né tale conferma potrebbe desumersi dalla successiva consumazione dell'omicidio da parte degli accusati.

Numerosi, di diversa fonte probatoria ed incontrovertibili sono invero i dati esterni di conferma dell'attendibilità dell'accusa, tenendo conto del fatto che si è trattato del primo episodio di una serie di delitti commessi dai medesimi protagonisti, tutti ravvicinati nel tempo, di analoga tipologia, con moventi e modalità riconducibili all'essenza ed all'ideologia della setta descritta dal VOLPE, il quale non aveva motivo alcuno di raccontare il falso solo su questo fatto, che senza la sua propalazione sarebbe rimasto del tutto ignoto agli inquirenti.

Gli stessi MACCIONE e GUERRIERI offrono un primo riscontro, laddove non solo dicono di non ricordare o di non poter escludere che il fatto si fosse verificato, ma riferiscono che gli intenti omicidiari della setta in un primo momento riguardavano la sola Chiara, poi sarebbero stati estesi a Fabio perché considerato inaffidabile, confermando la più precisa ragione indicata dal VOLPE per tale inaffidabilità, derivante dalle perplessità manifestate dal ragazzo, che, messo alla prova con il suo coinvolgimento nel delitto di gruppo, non avrebbe dimostrato sufficiente determinazione e convinzione.

Ulteriore riscontro proviene dalla deposizione della madre di Chiara, che conferma sia il fatto che la stessa da prima dell'estate 1997 si era allontanata dal gruppo, venendo quindi riagganciata dal LEONI – riferisce la teste un sabato del mese di ottobre LEONI era passato prendere Chiara, dopo che il padre di questi le aveva lasciato un biglietto mai rinvenuto, ma preceduto da altro, prodotto in atti e condivisibilmente ritenuto dalla sentenza contenere un inquietante messaggio trasversale, dissimulato da un augurio anche a nome del figlio di buone vacanze firmato con una stella a 5 punte – sia il fatto che Chiara al suo rientro stava male.

Decisivo riscontro è infine rappresentato dall'evidente contiguità fattuale, logica, teleologica e temporale ravvisabile nelle modalità operative del gruppo

ravvisabili in tale episodio delittuoso e quelli a breve distanza di tempo seguiti: il branco si muove compatto, tutti, anche chi non svolge un ruolo operativo, devono essere coinvolti nel crimine perché si possa saggiare la loro determinazione nel perseguire le perverse finalità della setta e nel contempo si rafforzi il comune vincolo di omertà; l'azione tende simulare una morte per overdose verificatasi in luogo frequentato da tossicodipendenti, in una prospettiva di depistaggio e di elusione delle indagini, anche questa una costante riscontrabile sia nella programmata esplosione dei due ragazzi fatti salire su un'auto riempita di petardi la notte di capodanno così da sembrare un fatto accidentale, nel massacro dei due ragazzi, convinti di partecipare ad un nuovo rituale e fatti sparire in una fossa con la diffusione della voce di una fuga d'amore, ma anche nell'omicidio di Golasecca quando il VOLPE con l'aiuto della BALLARIN, su consiglio del "tecnico" SAPONE, cerca di affondare nel Villorosi l'auto di Mariangela con tutte le sue cose per simulare un suicidio e nell'induzione al suicidio di Andrea BONTADE, schiantatosi alla guida della sua auto, dopo essere stato annientato psicologicamente e fisicamente da umiliazioni e dalla proditoria somministrazione di allucinogeni miscelati a sostanze alcoliche. Altra costante è la captazione dell'affidamento della vittima predestinata, coinvolta in una situazione apparentemente amicale, fatta salire su una delle auto della compagnia di amici, stretta fra due di loro che le fanno bere da una bottiglia di acqua il Valium con essa miscelato, per intontirla ed impedirle ogni possibilità di reazione al momento dell'iniezione letale con la siringa, preparata dal VOLPE su altra autovettura.

L'idoneità dei suindicati elementi a rendere la chiamata del VOLPE pienamente probante ai sensi dell'art.192 co.3 cpp nei confronti degli accusati, deriva dalla considerazione che, per giurisprudenza consolidata, la funzione processuale del riscontro, che può consistere in qualsiasi elemento probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, di natura sia rappresentativa sia logica, è quella di confermare, anche indirettamente, l'attendibilità della chiamata relativamente al fatto storico riferito e al coinvolgimento dell'accusato; non è quindi necessario che il riscontro concerna direttamente il thema probandum, e tantomeno che consista in una prova autonoma di colpevolezza, che renderebbe superflua la chiamata in correità (Cass, sez.V sent,20/4/2000 n.4888).

Va anche ricordato che una chiamata in correità come quella del VOLPE di natura diretta, proveniente da soggetto, la cui accertata intraneità al gruppo di appartenenza sia degli accusati sia delle vittime e la cui confessata partecipazione ai crimini oggetto delle sue provalazioni, sono ampiamente giustificativi del patrimonio di conoscenza offerto, richiede una verifica esterna meno rigorosa di quella necessaria a controllare la chiamata in reità (Cass.sez.V sent.17/12/1999 n.14272). E ove tale chiamata, proveniente da fonte giudicata intrinsecamente attendibile, sia risultata anche sistematicamente convalidata per tutte le accuse formulate, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre, purchè sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio, individuabili nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto delle dichiarazioni direttamente riscontrate ed i fatti di cui alle altre accuse, per essere, ad esempio – come nella specie - gli uni prodromi degli altri (Cass. Sez.VI sent.19/4/1996 n.4108); ovvero individuabili in modalità di comportamenti ripetuti nei singoli episodi, "posto che il riscontro individualizzante è nello stesso ripetersi uniforme e necessitato delle condotte" (Cass. Sez.VI sent.25/3/1999 n.3945).

Verificata in fatto la sussistenza materiale delle condotte contestate al capo N, corretta deve ritenersi la qualificazione giuridica di tentato omicidio in concorso attribuita a tali condotte, la cui volontarietà, direzione univoca ed idoneità alla realizzazione della progettata soppressione di Chiara, è provata dalla (moralmente e materialmente) impegnativa ideazione, organizzazione, ripartizione di ruoli e dai mezzi predisposti.

Mentre l'interruzione del progetto criminoso era derivata dal fatto, indipendente dalla volontà degli autori, dell'avvistamento di una pattuglia dei Carabinieri, che li induceva, in fase esecutiva quando alla vittima predestinata era già stato somministrato il Valium, a disfarsi della siringa preparata per l'uso.

Capo M

Quanto al tentato omicidio contestato sub M, richiamata la motivazione in fatto della sentenza impugnata, che dà atto della piena convergenza delle dichiarazioni dei tre collaboranti e della piena verosimiglianza del racconto accusatorio circa il comune progetto di sopprimere i due ragazzi facendoli esplodere all'interno dell'auto come se si fosse trattato di un incidente, tenuto conto dei tragici eventi seguiti a meno di tre settimane, non può condividersi in diritto la statuizione liberatoria, adottata sul solo rilievo dell'assenza del requisito dell'idoneità della condotta a causare la programmata esplosione dell'auto, ove dopo aver collocato palle di carta contenenti polvere da sparo, erano stati fatti salire le vittime predestinate con l'ingiunzione di consumare un rapporto sessuale, che ne avrebbe attenuato lo stato di vigilanza, ed erano quindi stati introdotti due petardi accesi nel dotto del serbatoio del carburante.

L'idoneità degli atti, infatti, va valutata ex ante e non con riferimento ai fatti impreveduti che abbiano impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'intera azione necessaria per la consumazione del delitto, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in quanto il criterio di determinazione dell'adeguatezza causale mira a verificare l'attitudine dell'intera azione a creare una situazione di pericolo concreto ed attuale di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.

Pertanto nessun rilievo possono assumere i dati, ritenuti in sentenza non sufficienti a sorreggere l'accusa sotto il profilo dell'efficienza causale degli atti compiuti, relativi alla confusa tempistica indicata dai testi, ovvero alle discordanze sulle reali dimensioni dell'incendio ed allo stato di vigilanza delle vittime predestinate, uscite da sole indenni dall'abitacolo dell'auto parzialmente incendiata, o alle condizioni meteorologiche della pioggia scrosciante, che impedivano il propagarsi dell'incendio, tenendo conto della perizia disposta nel connesso procedimento a carico dei coimputati minorenni ed acquisita agli atti con il consenso delle parti.

La perizia BARDAZZA, pur limitandosi ad esporre le reazioni prevedibili sotto il profilo tecnico-scientifico della condotta descritta in imputazione in quanto l'autovettura risulta essere stata rottamata a seguito del sinistro, offre una indicazione risolutiva per escludere ogni perplessità circa l'idoneità causale dell'azione, laddove si afferma che l'introduzione di un petardo acceso nel bocchettone del serbatoio della benzina di un'auto all'interno della quale siano stati collocati altri petardi, se è idoneo a determinare una deflagrazione, che coinvolga la struttura del veicolo, può tuttavia "innescare una porzione limitata di vapori di benzina e propagare, a seguito di limitata deflagrazione, l'incendio dell'auto" in relazione al quale "solo persone non vigili all'interno dell'abitacolo sarebbero state esposte a rischio di morte per inalazione di prodotti della combustione".

Infatti la valutazione ex ante di prognosi postuma, da effettuarsi nel caso in esame, circa l'attitudine dell'azione accertata – secondo quanto concordemente riferito dai tre collaboranti - a creare una situazione di pericolo di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice non può prescindere dal giudizio tecnico di idoneità, acquisito senza contestazioni agli atti, pur se formulato in termini di mera possibilità e con riferimento non alla progettata esplosione ma all'ipotesi di inalazione di vapori suscettibili di portare alla morte in breve tempo; mentre non assumono alcun rilievo le circostanze imprevedute, in concreto verificatesi indipendentemente dall'azione, che nella specie determinavano l'insuccesso del progetto omicidiario, quali lo stato di vigilanza delle due vittime predestinate, che consentiva loro di uscire fortunatamente indenni dall'abitacolo effettivamente invaso dal fumo, e della pioggia scrosciante, che impediva il propagarsi dell'incendio, effettivamente innescatosi anche all'interno del veicolo con formazione di fumo all'interno dell'abitacolo come risulta dalla relazione di intervento dei Vigili del Fuoco.

In particolare nessun rilievo assumono le divergenti dichiarazioni circa la reale entità e la durata dell'incendio, che comunque aveva creato un certo allarme per aver indotto qualcuno dei presenti a chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco; mentre la relazione di intervento acquisita, piuttosto che smentire, avvalorava definitivamente l'ipotesi accusatoria, considerato che la rilevata presenza di una piccola combustione sui sedili e di fumo all'interno dell'abitacolo, persistente ancora all'atto dell'intervento alle ore 7,18, mentre il teste DEL FIOLO ha riferito di aver visto all'alba i due ragazzi, usciti dall'auto che stava andando a fuoco, in attesa dei pompieri chiamati da Chiara con il cellulare, conferma che nelle circostanze si era concretamente verificato l'effetto potenzialmente micidiale della formazione di vapori da combustione, indicato in termini di possibilità nella perizia, ed evitato dalle predestinate vittime uscendo tempestivamente dall'auto.

Capi I-L

Passando quindi all'esame dei motivi di appello concernenti il duplice omicidio e la soppressione dei cadaveri delle vittime, fatti seguiti a distanza di poco più di 2 settimane dal tentato omicidio dell'Aquatica, oltre ai rilievi volti a screditare le chiamate in correità, di cui già si è trattato, i Difensori dei concorrenti morali LEONI, ZAMPOLLO e MONTEROSSO si limitano a criticare la sentenza evidenziandone pretese lacune e contraddizioni motivazionali, nonché domande lasciate prive di risposta, senza formulare una critica organica circa la concludenza, in fatto ed in diritto, degli argomenti utilizzati dalla Corte di primo grado per pervenire alle statuizioni di responsabilità; mentre l'appello nell'interesse del concorrente materiale SAPONE propone una ricostruzione alternativa della oggettivamente accertata e da lui stesso confessata sua presenza nelle circostanze di tempo e luogo del delitto, priva di ogni consistenza logico-probatoria.

Nessuno dei rilievi degli appellanti è comunque in grado di inficiare la conclusione cui perviene la sentenza nel ritenere il coinvolgimento a pieno titolo non solo del concorrente materiale SAPONE, ma anche dei concorrenti morali nell'omicidio, muovendo dalla valutazione della convergenza individualizzante delle chiamate in correità circa la costante presenza degli stessi, unitamente agli altri membri del gruppo alle riunioni nelle quali venne decisa, ideata ed organizzata sin nei minimi particolari, con predisposizione di mezzi, ripartizione di ruoli, spiegazioni da fornire all'occorrenza, la soppressione di Fabio e Chiara; nonché circa il contributo materiale fornito in fase organizzativa da LEONI e ZAMPOLLO, ciascuno dei quali provvedeva ad accompagnare i due ragazzi nel luogo concordato per dare inizio all'esecuzione del progetto criminoso, ritenendosi irrilevante l'arrivo del MONTEROSSO in ritardo

rispetto agli altri al Midnight, poco prima che le due vittime se ne allontanassero, in quanto la presenza di costoro nel locale durante l'esecuzione del crimine fungeva da copertura per gli esecutori materiali; la stessa convergenza individualizzante è ravvisabile nella successiva attività di depistaggio da tutti posta in essere con i genitori delle vittime, come risulta dalle acquisite testimonianze, attività che dimostra, unitamente al vincolo di omertà e solidarietà reciproca mantenuto negli anni, la loro piena adesione al progetto criminoso ed il loro apporto contributivo in termini di rafforzamento delle determinazioni degli incaricati dell'esecuzione materiale, garantendo a costoro preventivamente la sicurezza di poter contare sull'appoggio del gruppo.

Sostengono anzitutto i Difensori del LEONI che l'assunto della responsabilità morale dello stesso sarebbe fondato sul presupposto indimostrato che egli sapesse del progetto omicidiario, in quanto su tale presupposto sarebbe stato interpretato in senso colpevolista, come depistaggio, il fatto che la sera del 17/1/1998 egli non avesse dato al padre di Fabio precise informazioni su dove fosse andato quest'ultimo o MACCIONE, ovvero il fatto che il giorno dopo e successivamente avesse cercato di rassicurare i genitori dei due ragazzi. In realtà LEONI nulla avrebbe saputo del delitto, non potendosi ritenere provata la sua consapevolezza in base alla generica asserzione della sua presenza a riunioni riferite genericamente e contraddittoriamente dai collaboranti, non essendo egli neppure presente il pomeriggio del 17/1/1998 alla fiera di Senigallia perché al lavoro, e non avendo egli partecipato allo scavo della fossa, al massacro ed all'occultamento dei cadaveri, fatti del tutto estranei al gruppo di giovani formatosi per la comune passione per la musica metal, e riconducibili esclusivamente ai chiamanti in correità ed ai loro deliri di tossici, come risulterebbe dall'assenza di movente di cui dà atto la stessa sentenza.

Analoghe considerazioni vengono svolte nell'interesse di ZAMPOLLO e MONTEROSSO, evidenziandosi che nessun episodio narrato dai collaboranti li vede protagonisti o assumere posizioni di leader, in grado di farsi ubbidire o di strumentalizzare soggetti più deboli, che non è dato comunque comprendere come si sia manifestato il loro ipotizzato comportamento di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso e che la documentazione fotografica dell'abitazione del primo, unitamente alla testimonianza di sua madre, smentirebbe l'affermazione del VOLPE, nel senso che la notte dell'omicidio entrambi avrebbero celebrato riti propiziatori; si fa inoltre rilevare che nel corso delle perquisizioni a casa di ZAMPOLLO e MONTEROSSO non sono stati trovati oggetti ricollegabili in qualche modo al culto di Satana .

I sopraindicati rilievi non tengono in alcun conto gli argomenti logici e i dati probatori utilizzati dalla sentenza impugnata per affermare l'attendibilità delle chiamate in correità circa la piena consapevolezza degli accusati su quanto sarebbe accaduto la notte del duplice omicidio; argomenti tratti anzitutto, al di là della convergenza delle chiamate sulla partecipazione degli stessi alle riunioni preparatorie, dal tenore inequivoco della frase rivolta dal GUERRIERI al padre durante il colloquio avuto con lo stesso in auto dopo essere stato interrogato dai Carabinieri in data 1/6/2004, ove egli fa riferimento a OZZY, ZAMPOLLO, MONTEROSSO indicandoli come coloro che vollero e progettano l'omicidio; nonché la frase rivolta alla fidanzata, dopo essere stato interrogato dai Carabinieri sull'omicidio, dall'imputato di reato connesso MAGNI Massimiliano, durante la conversazione intercettata nella sua auto il 15/6/2004, quando già erano stati arrestati tutti i concorrenti materiali VOLPE, SAPONE, MACCIONE, GUERRIERI.